

## DLXXXIII. SEDUTA

### VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1951

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

#### INDICE

<p><b>Disegni di legge riguardanti la costituzione di nuovi Comuni o la ricostruzione di Comuni soppressi dal fascismo</b> (Nuovo deferimento alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente) . . . . . Pag 22809</p>	
<p><b>Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)</b> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Coordinamento degli articoli e approvazione) . . . . . 22810</p> <p style="padding-left: 20px;">MERLIN Umberto, <i>relatore</i> . . . . . 22812, 22814</p>	
<p><b>Disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabiani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364)</b> (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):</p> <p style="padding-left: 20px;">LAVIA . . . . . 22815</p> <p style="padding-left: 20px;">ANFOSSI . . . . . 22818</p> <p style="padding-left: 20px;">PROLI . . . . . 22821</p> <p style="padding-left: 20px;">MERLIN Umberto . . . . . 22828</p> <p style="padding-left: 20px;">OGGIANO . . . . . 22834</p>	
<p><b>Disegni di legge di iniziativa parlamentare:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">(Ritiro) . . . . . 22838</p> <p style="padding-left: 20px;">(Presentazione) . . . . . 22838</p>	
<p><b>Disegni di legge</b> (Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . . 22838</p>	
<p><b>Disegno di legge: « Modifica all'Istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801)</b> (Per il coordinamento degli articoli):</p> <p style="padding-left: 20px;">PERSTICO . . . . . 22814</p>	

Interpellanza (Per lo svolgimento):

MASTINO . . . . .	Pag. 22837
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	22837

Mozione (Per lo svolgimento):

COSATTINI . . . . .	22837
---------------------	-------

Relazione (Presentazione) . . . . . 22838

La seduta è aperta alle ore 10.

RAJA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Nuovo deferimento alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente dei disegni di legge riguardanti la costituzione di nuovi Comuni o la ricostituzione di Comuni soppressi dal fascismo.**

PRESIDENTE. Com'è noto al Senato, per richiesta del Governo e precisamente del Ministro dell'interno, tutti i disegni di legge riguardanti la costituzione di nuovi Comuni o la ricostituzione di Comuni soppressi dal fascismo — i quali erano stati assegnati alla 1<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante — vennero rimessi all'Assemblea.

Ora il Governo ha fatto conoscere che intende ritirare la richiesta a suo tempo fatta

1948-51 - DLXXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

e la 1<sup>a</sup> Commissione, con deliberazione unanime adottata nella seduta di ieri, ha formulato il voto che tutti gli accennati disegni di legge siano rimandati alla Commissione stessa per l'esame e l'approvazione.

Poichè nel Regolamento del Senato non è contenuta alcuna norma che attribuisca alla Presidenza la facoltà di decidere nel senso richiesto, sottopongo la questione all'Assemblea, la quale — in mancanza di una norma regolamentare — è l'unica competente a disporre che i disegni di legge già rimessi all'Assemblea siano nuovamente restituiti alla competente Commissione legislativa in sede deliberante.

Metto pertanto in votazione il nuovo deferimento dei predetti disegni di legge alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

*(È approvato).*

**Coordinamento degli articoli e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento degli articoli e la votazione finale del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Non essendovi stata apportata, in sede di coordinamento, alcuna modificazione, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, restano definitivamente formulati nel testo già approvato.

Passiamo ora all'articolo 9, di cui do lettura nel testo coordinato:

#### Art. 9.

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise).*

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 9 resta approvato nel testo coordinato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo coordinato:

#### Art. 10.

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise di appello).*

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 10 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata, in sede di coordinamento, alcuna modificazione, gli articoli 11, 12 e 13 restano definitivamente formulati nel testo già approvato.

Do ora lettura dell'articolo 14 nel testo coordinato:

#### Art. 14.

*(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).*

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte d'assise di appello.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 14 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, gli articoli 15, 16 e 17, rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

Passiamo all'articolo 18, di cui do lettura nel testo coordinato:

## Art. 18.

*(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise di appello).*

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed i reclami, sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'assise e rispettivamente di Corte d'assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 18 resta approvato nel testo coordinato.

Gli articoli 19 e 20, non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo coordinato:

## Art. 21.

*(Aggiornamento degli albi).*

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 21 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura nel testo coordinato:

## Art. 30.

*(Giuramento).*

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del Pubblico Ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà in questo procedimento prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 30 resta approvato nel testo coordinato.

Gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

All'articolo 41, la Commissione ha modificato l'intitolazione nella seguente maniera:

**Art. 41.**

*(Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria).*

Non facendosi osservazioni, l'articolo 41 resta definitivamente formulato nel testo già approvato, con l'intitolazione di cui ho dato lettura.

Anche l'intitolazione dell'articolo 42 è stata modificata. Do lettura della nuova dizione:

**Art. 42.**

*(Rapporti fra il giudice istruttore e il Pubblico Ministero).*

Non facendosi osservazioni, l'articolo 42 resta definitivamente formulato nel testo già approvato con l'intitolazione che ho testè letta.

Passiamo all'articolo 43, la cui intitolazione è stata modificata nella seguente maniera:

**Art. 43.**

*(Requisitorie del Pubblico Ministero).*

Non facendosi osservazioni, l'articolo 43 resta definitivamente formulato nel testo già approvato, con l'intitolazione di cui ho dato ora lettura.

All'articolo 44, la Commissione ha sostituito all'intitolazione originaria la seguente:

**Art. 44.**

*(Sentenza di rinvio a giudizio).*

Non facendosi osservazioni, l'articolo 44 resta definitivamente formulato nel testo già approvato, con l'intitolazione di cui ho dato testè lettura.

Passiamo all'articolo 45, di cui do lettura nel testo coordinato:

**Art. 45.**

*(Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).*

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle altre leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte di assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 45 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, l'articolo 46 rimane definitivamente formulato nel testo già approvato.

Do ora lettura dell'articolo 47, nel testo coordinato:

**Art. 47.**

*(Annullamento di sentenze con rinvio).*

Il numero 2 dell'articolo 543 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2° se è annullata la sentenza di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad un'altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine; ».

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Desidero dare una breve spiegazione delle modificazioni apportate a questo articolo. Siccome oggi la Corte di assise si chiama così, tanto se di primo grado, come se di appello, non c'è più bisogno di modificare il n. 3 dell'articolo 543 del Codice di procedura penale. E quindi la Commissione, in sede di coordinamento, ha soppresso il secondo capoverso del testo dell'articolo 47, già approvato, che si riferiva appunto al n. 3 dell'articolo 543 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'articolo 47 resta approvato nel testo coordinato.

Passiamo all'articolo 48, la cui intitolazione è stata modificata nella seguente maniera:

Art. 48.

*(Traduzione dell'imputato - Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).*

Non facendosi osservazioni, l'articolo 48 resta definitivamente formulato nel testo già approvato, con l'intitolazione di cui ho dato testè lettura.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, gli articoli 49 e 50, rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

Do ora lettura dell'articolo 51 nel testo coordinato:

Art. 51.

*(Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello)*

Fino a quando non funzioneranno le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge la Corte di assise è composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di sei giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circoio e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, lettere a) e b), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti

prescritti dall'articolo 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 51 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione, in sede di coordinamento, l'articolo 52 rimane definitivamente formulato nel testo già approvato.

Passiamo all'articolo 53, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 53.

*(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).*

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione e concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'articolo 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni.

In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise di appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati.

L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha

pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in Camera di consiglio.

Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 53 resta approvato nel testo coordinato.

Il testo coordinato dell'articolo 54 e il seguente:

#### Art. 54.

*(Dichiarazione di conversione del ricorso.  
Termini, modi, effetto estensivo).*

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in Cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme previste dal primo capoverso dell'articolo 134 del Codice di procedura penale.

L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova.

Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti devono essere presentati i motivi del

l'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 54 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, gli articoli 55 e 56, rimangono definitivamente formulati nel testo già approvato.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Durante la discussione della legge, quando il Senato ha accettato il principio del numero pari dei giudici, era sorta la questione se fosse necessario fare un articolo speciale per regolare il caso del voto pari. Allora noi abbiamo controllato che l'articolo 473 del Codice di procedura penale, al capoverso terzo, risolve la questione perchè dice che quando nella questione c'è parità di voti prevale la tesi più favorevole all'imputato e perciò la Commissione ha creduto superflua ogni aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Per il coordinamento degli articoli del disegno di legge: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801).**

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Mentre ringrazio l'Assemblea di avere approvato le proposte della Commissione per il coordinamento della legge sui giudizi di Assise, vorrei fare un'analogha preghiera al Senato. È stata approvata, in un periodo in cui ero assente per ragioni di salute, la legge importantissima del collega Varriale sulla riforma dell'istituto della liberazione condizionale. Anche questa legge andrebbe coordinata formalmente per alcune norme di secondaria importanza. Chiederei che il Senato autorizzasse la Commissione a compiere lo

stesso lavoro che è stato fatto per la legge sui giudizi di Assise.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la 2<sup>a</sup> Commissione permanente procederà al coordinamento degli articoli del disegno di legge recante modifiche all'istituto della liberazione condizionale, recentemente approvato dal Senato. Il testo coordinato sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea in una delle prossime sedute.

*(Così resta stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 », di iniziativa dei deputati Fabriani ed altri.

Su questo disegno di legge sono ancora iscritti a parlare sette senatori. Data l'attuale situazione dei lavori del Senato, sarebbe opportuno arrivare sollecitamente alla conclusione del dibattito. Raccomando pertanto vivamente agli oratori di voler contenere i loro interventi entro i limiti ristretti, tenuto anche conto del fatto che dell'argomento oggetto del disegno di legge il Senato si è occupato altra volta, quando è venuta in discussione l'analoga proposta di legge dei senatori Battista, Bo e Giardina.

È iscritto a parlare il senatore Lavia. Ne ha facoltà.

LAVIA. Un esperto micologo potrebbe dire di questo disegno di legge che esso sia soltanto un fungo germogliato nel macero di un tronco annoso abbandonato nel pantano. Noi abbiamo votato e respinto un similare disegno di legge nel luglio 1949. Ora il Senato deve essere coerente. Questa legge non è assolutamente migliore di quella già bocciata; ma ha qualche

cosa di più grave, ad onta degli emendamenti e di quanto affermano i relatori, alla Camera dei deputati ed al Senato, nelle loro particolari relazioni. Un rapido accenno dei fatti, cioè dei fatti avvenuti nel settembre-dicembre 1941 in cui venne emanato un decreto legge, convertito in legge nel dicembre 1941, che dichiarava espressamente la nullità delle scritture private non registrate, aventi per oggetto trapasso di proprietà immobiliari; ed all'uopo si stabilì un termine, perchè il contribuente, o meglio, le parti, avessero potuto, in quel termine, regolarizzare le loro posizioni. Infatti molti accorsero negli uffici del Registro per registrare e trascrivere le scritture private, onde assicurare piena efficacia al trapasso della proprietà.

C'è qualche autorevole opinione in dottrina, che afferma che la registrazione delle scritture private è un elemento essenziale, e la trascrizione più essenziale ancora, in quanto se le parti sono negligenti a compiere il dovere imprescindibile di registrare e trascrivere, il proprietario alienante ha la facoltà di ritenersi ancora proprietario della cosa venduta. Con riferimento a quanto io già dissi nel mio intervento nell'ultima discussione generale (luglio 1949) sul disegno di legge dei senatori Battista ed altri, analogo e simile a questo dell'onorevole Fabriani ed altri, voglio dire qualche cosa di nuovo.

Ho ascoltato gli oratori che mi hanno preceduto e debbo riconoscere che il senatore De Bosio ha pronunciato un magnifico discorso per forma e sostanza, dimostrando che questa legge non è operante e merita di essere riprovata come la precedente. Il senatore Bisori, invece, ha accennato alla sua tendenza alla reiezione del disegno di legge, ma ha dichiarato di condizionare il suo voto favorevole al passaggio agli articoli, e cioè, nel caso che venga accolto, in via preliminare, il suo emendamento. Si tratta di una approvazione condizionata, che non credo sia una decisione molto encomiabile. A me pare una contraddizione in termini, nella quale è caduto il senatore Bisori. E ciò mi sorprende, in quanto il senatore Bisori è persona molto intelligente e che ben conosce la sua partita. Nel luglio 1949 intervennero molti oratori, allorchè si discuteva il disegno di legge Battista ed altri, e cioè: il

senatore Salomone, il senatore Bisori, il senatore Anfossi ed altri, tutti contrari. Anfossi (così dissi allora, nel mio intervento) ha visto molto più lontano di noi. E invero fu preciso e categorico nella sua magnifica relazione di minoranza e nel suo discorso pronunziato in Aula. Spero che egli voglia ora parlare in questa sede sulla antigiuridicità ed inconsistenza di questa legge surrettiziamente portata alla discussione del Parlamento.

Detto questo, passo rapidamente — anche per ottemperare all'invito del Presidente che ci vuole solleciti e sintetici — alle questioni di diritto, giacchè, finora, ho esposto le mie ragioni di fatto, dalle quali voglio trarre le conclusioni di diritto. Che cosa sostiene la relazione dell'onorevole deputato Stefano Riccio? Primo: che quella legge, ossia il decreto del 1941, doveva ritenersi una legge fiscale e fascista (la solita storia del pastore . . .) una legge improdente, inoperante, liberticida. Non poteva dire di più. Se la memoria non mi falla, colsi, una volta, una dichiarazione del senatore Azara, asceto oggi, e meritatamente, agli alti fastigi della Magistratura. Egli, discutendo su di un codice fascista, ebbe a dire: « questo codice, di fascista, null'altro ha che il fascio littorio sulla sua copertina ». È passata una guerra. I morti sono stati seppelliti; anzi i morti hanno seppellito i morti. Ed allora, chiunque sia il legislatore, quando una legge è stata abrogata e la abrogazione ha avuto efficacia, la legge stessa non può essere più richiamata in vita. Il decreto-legge del 27 settembre 1941 veniva abrogato con un decreto legislativo luogotenenziale del 1945, semplice e perentorio. Abrogazione pura e semplice, senza altre disposizioni od altre comminatorie. Comunque, se il decreto-legge del 1941 fu abrogato, le scritture, dichiarate nulle da esso, restano tuttora nulle e nessuno potrà risuscitarle dal sepolcro. I morti risorgeranno soltanto quando le trombe angeliche ci chiameranno al giudizio universale. Nessuno, però, può ora far risorgere un morto, tanto meno l'onorevole deputato Riccio che ha affermato cose veramente strane nella sua relazione.

Pertanto le scritture private, aventi per oggetto il trapasso di beni immobili, sono nulle *ipso jure et ipso facto*. Ed allora perchè vogliamo tornare a porre in discussione quanto è stato già deciso da questo Alto Consesso? Per-

chè si vuole ancora discutere, se queste scritture private possono essere riesumate per presentarle al magistrato che deve decidere una lite, come documenti vivi e vitali, come fiori freschi ed odorosi, irrorati dalla rugiada mattutina? Perchè? . . . Per causare, o signori, novelli giudizi che danneggerebbero, non semplicemente le parti, ma anche i terzi? Ed allora mi domando: quali sono gli argomenti dell'onorevole deputato Riccio? Ho letto quel che egli ha scritto in danno di quel decreto del 1941; una legge fascista e fiscale. Io ebbi a sostenere e a dimostrare, nel luglio 1949, parlando sul disegno di legge simile a questo oggi in discussione, che quella legge del 1941 non era soltanto fiscale, ma una legge finanziaria che voleva sistemare lo stato civile dei trapassi delle proprietà immobiliari.

Ora c'è differenza fra il dire che quella era una legge fiscale e quello che io affermo tuttora che, cioè, quella fu anche una legge finanziaria. Sistemare le posizioni catastali, sistemare lo stato civile, ripeto, dei trapassi di proprietà, non è solo compito di una legge fiscale. Si dice nella relazione Riccio: « nell'abrogazione c'era una implicita retroattività ». Ma! Ed allora le preleggi non sussistono più; questa legge distrugge le irretroattività. La retroattività deve essere esplicitamente dichiarata dal legislatore secondo le preleggi, perchè la legge si fa per il futuro e non per il passato.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Ma nella relazione non c'è scritto questo!

LAVIA. Sì, è purtroppo scritto nella relazione, caro amico e collega senatore Romano; e ripeterò ancora, è scritta nella relazione una asserzione di tale tenore; e cioè quella abrogazione conteneva una implicita retroattività. Ora si può dare per dimostrato che questa affermazione è un assurdo che si può facilmente combattere; un assurdo in quanto che il paralogismo è espressione di un giudizio falso che, talvolta, sembra vero. Non è possibile che, senza la espressa dichiarazione di retroattività, si possa applicare ancora la legge del marzo 1945 per ritenere valide le scritture private dichiarate nulle. Ed allora? Ed allora passiamo ad esaminare un altro argomento.

La registrazione e la trascrizione per le scritture che importano trapassi di proprietà immobiliare, è un elemento di efficacia ma non

di esistenza. Comprendete voi, o signori, che cosa vuol dire questa dizione? È un elemento di efficacia ma non di esistenza. Anche questo è un paralogismo. Ma la scrittura privata non registrata è, onorevoli colleghi, dunque inefficace. Quali conseguenze giuridiche si possono trarre? Che essa è nulla, che essa non è operante. Un negozio senza causa, senza prova della sua esistenza, improduttivo di ogni effetto, è un negozio non nato vivo; è, dunque, un aborto naturale. La reviviscenza non è possibile e di esso non si può servire nessuno per reclamare un suo diritto. Io ritengo opportuno raccogliere questi fogli, dove sono fissati degli appunti per coordinare i miei concetti. Ma non mi sono serviti. E potrei finire.

Voglio soltanto rilevare, ancora una volta, e ribadire la inesistenza di una retroattività implicita nella legge del marzo 1945; ma non voglio ripetermi. Ho già dimostrato che elemento di efficacia e non di esistenza è un paralogismo; la registrazione e la trascrizione dell'atto privato sono elementi di esistenza. Del resto il Codice civile stabilisce che in mancanza di registrazione e trascrizione, il proprietario può persino alienare una seconda volta; e se il secondo acquirente sarà più diligente a trascrivere, terrà l'immobile. Ora vedete che da tutto questo ingranaggio legislativo balza chiaro il concetto giuridico informatore, non di questa legge, ma del decreto luogotenenziale 1945 che non parla di retroattività, e giustamente non ha voluto parlarne. La Cassazione, a Sezioni unite, nel luglio 1950 ha stabilito, definitivamente, il principio che la retroattività implicita deve essere esclusa. Dunque se registrazione e trascrizione sono elementi necessari di sostanza e non di forma soltanto, di un negozio giuridico, poichè diventa sostanza la forma rigorosamente prescritta *ad probationem*, il negozio, in punto di fatto e di diritto, non sussiste mancando quegli elementi. Se questa mia apagogia invulnerabile non può essere impugnata, io ho dato per dimostrato quello che volevo dimostrare, con una *deductio ab absurdo*.

La legge Fabriani parla di sanatoria, ma sanatoria di che cosa? Che cosa vuol sanare? Le scritture private sono precipitate, col decreto abrogato, nel sepolcro, e volete sanare i morti? Ma i morti non si guariscono, i morti non risuscitano se non per un miracolo. Ed allora sana-

toria! Ma di che sanatoria, se la nullità è stata sancita dal legislatore precedente perentoriamente, volete parlare? (*Interruzione del senatore Romano Antonio*).

Io non parlo della tua relazione che ho letto con molta attenzione, senatore Romano. Essa si riporta alla magnifica relazione del 1949, ma in questa, come in quella, c'è un senso di malinconia. Tu, mio caro amico, sei un ottimo, insigne magistrato e ti soffermi, di proposito, su questo vecchio, stereotipato brocardo *pacta sunt servanda*, come su un comodo ripiego. È evidente che non sei sicuro della bontà di questo disegno di legge. *Pacta sunt servanda*, si ripete a proposito od a sproposito. Ma quali patti? I patti delle scritture private non registrate sono tramontati. Quindi che cosa debbono osservare le parti?

Onorevoli colleghi, io dicevo all'inizio del mio discorso, che bisogna essere coerenti; questa legge che noi esaminiamo non risponde alle esigenze di una sana giustizia. Io domando: qual'è l'ispirazione di questa legge, che cosa si pensa, che cosa si vuole? Si vuole turbare l'ordine sociale, poichè ci saranno diversi processi tra fratelli, tra padri e figli; mentre la gente si sta acquietando con le transazioni, con gli aggiustamenti bonari. Lasciatela stare questa povera gente! Questa legge potrà servire soltanto a certe categorie privilegiate; questa legge non è per il popolo, poichè gli artigiani, gli operai che avevano comprato un campicello in un tempo lontano, col sudore della propria fronte lo dovettero cedere agli eroi del mercato nero, perchè gravato dai pesi dei tributi esosi. È una legge che concerne gli interessi del popolo? È una legge veramente democratica, o no? Io ritengo che questa sia una legge contraria agli interessi del popolo. E allora perchè voler torcere ogni argomento e convertirlo in un atto di violenza alla intelligenza di chi studia ed esamina, con probità di intelletto, i problemi giuridici, che sono anche problemi sociali?

Signori, io concludo, dichiarando la mia contrarietà nella votazione al passaggio agli articoli, perchè io penso che il passaggio agli articoli sia cosa illogica. Io penso che una legge, per essere giusta, deve essere soprattutto operante. Questa legge non è operante. Il legislatore, concludo oggi come ieri, deve essere.

il buon artiere che, nella sua officina, deve battere il ferro incandescente sulla lucida e sonora incudine e poi immergerlo nell'acqua della fontana pura, dove tutte le leggi, tutte le istituzioni, tutti i diritti si temprano e si rinnovano per il benessere e la felicità degli uomini di questo nostro inquieto e misero mondo. (*Applausi e congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Anfossi. Ne ha facoltà.

**ANFOSSI.** Onorevoli colleghi, se le necessità del mio gruppo non mi avessero obbligato ad uscire dalla Commissione di giustizia, oggi oltre la relazione di maggioranza ancora stilata dal senatore Romano ci sarebbe la relazione di minoranza stilata dal senatore Anfossi. Ma poichè queste necessità mi hanno tolto di diritto di scrivere la relazione, permetterò il Senato che io esponga brevemente le ragioni per cui persisto nel chiedere che non si passi alla discussione degli articoli.

La nuova legge — perchè molti dicono che questa non è la vecchia legge che il Senato ha respinto, ma una diversa, da esaminare attentamente — è peggiore dell'antica, peggiore in questo senso, che viola i principi stabiliti nel Codice civile e viola anche la Costituzione. Viola i principi del diritto civile in quanto nell'articolo 4 afferma che vi è una presunzione di frode contro coloro che dall'11 giugno 1949 hanno comprato o venduto quegli immobili che erano gravati da una scrittura privata. La frode deriva da un illecito che è contro il buon costume o contro l'ordine pubblico o contro una legge imperativa. Ora, io domando a me stesso, prima di domandarlo al Senato, ai giuristi e agli avvocati: se vi era una legge la quale dichiarava nulla di diritto qualunque scrittura privata che non fosse stata registrata, se vi era stato un Senato il quale aveva respinto un progetto di legge che avrebbe voluto dare retroattività a quella legge del 1945, come si può dire che si costituiva un illecito, o una presunzione di illecito, per il compratore il quale acquistava un terreno che era colpito per legge, da una nullità? Vi è una cosa strana in questa presunzione di frode ed è questa: il venditore, in ipotesi assurda, si sarebbe potuto dire che era in un illecito morale, non in un illecito giuridico, in quanto, avendo in tasca una scrittura privata che lo obbligava a ven-

dere ad una determinata persona, si serviva della legge per non fare questa vendita. Illecito morale in quanto egli, giusta le affermazioni del relatore che *pacta sunt servanda*, avrebbe anche, contro il diritto che gli dava la legge, dovuto eseguire moralmente la scrittura privata. Ma questa scrittura privata non era registrata, egli l'aveva in tasca. Ebbene, noi sappiamo che il Codice civile vuole che la frode sia in rapporto ai due contraenti. Il compratore, che non conosceva la scrittura privata e non poteva conoscerla nemmeno legalmente perchè non era registrata, per quale ragione diventa, per presunzione, frodatore della legge? Lo domando a me stesso, non agli altri, non agli avvocati, lo domando all'uomo della strada: come questo uomo può diventare un frodatore della legge dall'11 giugno 1949, non da prima? Dunque c'è già qualche cosa in questa legge che ripugna. E vi è un altro piccolo articolo che è ancora, non dico ridicolo, ma assurdo. Esso dice, ed è precisamente l'articolo 5: « Le disposizioni precedenti non sono applicabili, allorchè negli atti stipulati anche anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto legge 27 settembre 1941, n. 1015, sia parte un'organizzazione politica o sindacale del cessato regime fascista ». La Costituzione dice che tutti i cittadini, a qualunque partito appartengano, sono eguali dinanzi alla legge; qui invece si direbbe che vi sono dei cittadini che non sono più uguali dinanzi alla legge sol perchè essi hanno appartenuto al partito fascista.

Non difendo il partito fascista, in questo momento, perchè questo articolo che sembra contro il partito fascista, viceversa è a favore del partito fascista. E faccio un esempio: il partito fascista ha venduto ad un anti-fascista un terreno; l'antifascista vorrebbe, in forza dell'articolo primo, che questo terreno gli fosse concesso. Ebbene, l'articolo primo lo concede a tutti gli altri cittadini, ma a lui che è anti-fascista non lo concede perchè il venditore è il partito fascista. Ora mi domando se si può proporre una legge così assurda, per usare una parola che non offenda nessuno. Mi domando come si possa pensare che noi crediamo che con questo disegno di legge si voglia punire il partito fascista, mentre in realtà si punisce qualsiasi cittadino che abbia stipulato un contratto

con quel partito. Si vorrebbe quasi approvare una legge speciale per punire un cittadino solo nel caso della scrittura privata, dopo che abbiamo, in Italia, operato così malamente l'epurazione del partito. Ciò va detto per la chiarezza.

Vi è una terza questione che dimostra come questa legge non sia nell'interesse della collettività, come essa non rappresenti un rimedio contro il malfatto del legislatore del 1941 e del 1945. L'articolo 2 recita: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la registrazione delle scritture private, indicate nell'articolo precedente e stipulate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, ha luogo senza l'applicazione della soprattassa di tardiva registrazione ». Si tratterebbe quindi di un condono che il Senato concederebbe a questi privilegiati i quali non hanno registrato in tempo la scrittura privata e che, pazientemente, hanno atteso che la Camera concedesse la retroattività alla legge. Per questo essi hanno quasi un premio ed hanno condonato la multa. Forse non conosco profondamente la Costituzione ma credo che i condoni e le amnistie si concedano dal Presidente della Repubblica su delega del Senato e della Camera. Quindi noi delegheremmo il Presidente della Repubblica a dare un condono a determinate persone che hanno atteso, che non hanno creduto al Senato, sicure che al di là del Senato vi sarebbe stato un deputato il quale poi, a quattro mesi di distanza dal voto contrario del Senato, violando la legge ed il Regolamento, avrebbe presentato, e la Camera dei deputati votato, un nuovo schema di legge recante le antinomie — chiamiamole così — cioè le violazioni del Codice civile e della Costituzione. È vero, il legislatore può fare quello che vuole, ma a me sembra che per trasformare il Codice civile sia più opportuna una legge generale, e non una legge speciale per punire il fascismo, quando poi non si fa neanche questo, e si puniscono gli antifascisti. Certo si può fare anche questo, perchè si può fare di tutto, il nero si può fare diventare bianco, ma allora non si fa più una legge giusta, si fanno dei favori a coloro che ne hanno bisogno. Ed in tal caso si deve avere il coraggio di dire chiaramente: noi facciamo una legge per favorire dieci, quindici, venti persone.

*Voci.* Non è vero, non è vero.

ANFOSSI. Coloro che mi contraddicono, che dicono che non è vero, avranno ragione, ma la avranno il giorno in cui mi spiegheranno il perchè della presunzione di frode incominciata dal 11 giugno del 1949, data che non risponde nè a quella di presentazione del progetto di legge del professor Bo, nè a quella in cui il Senato ha respinto il progetto di legge stesso. Mi si può dire che non è vero quanto io affermo, ma io posso sempre pensare il contrario, quando in una legge si scrive che dall'11 giugno 1949 si costituisce una presunzione di frode a favore di coloro che avevano trasferito.

Mi si dirà che queste sono questioni accessorie, sono il contorno, e che è la sostanza quella che deve essere dimostrata. Ma contro queste tre argomentazioni che io ho fatto io penso che nessuno oserà dire il contrario in linea di diritto, perchè nessuno qui in Senato si permetterà di affermare che si presume la frode se non vi è un fatto illecito, nessuno affermerà che si può punire il singolo cittadino, cioè togliergli il diritto che gli dà la Costituzione. Questa è la sostanza, perchè se noi togliamo i tre articoli successivi, l'articolo 1 va a passeggiare da solo e non sa più con chi andare in compagnia. Questi articoli, infatti, non sono superflui secondo l'intenzione dei compilatori del progetto. Non si capisce infatti come degli uomini che forse non hanno letto il progetto, perchè se lo avessero letto avrebbero subito pensato agli errori che esso contiene, abbiano aggiunto delle cose superflue, dal momento che la superfluità non era necessaria. Dunque questi articoli, che dovrebbero essere contorno, invece sono la sostanza dell'articolo primo, il quale in tanto può esistere in quanto vi sia la presunzione della legge dall'11 giugno 1949, in quanto vi sia il divieto della legge in confronto degli enti fascisti, in quanto una scrittura privata che forse avrebbe una multa altissima, la puoi fare registrare con un semplice tassa.

Ma veniamo all'articolo. Io capivo l'altra volta che si potesse dire: la legge del 1945 è errata, doveva dare la retroattività e doveva darla a tutti, cioè doveva dire che per le scritture private eseguite o non eseguite, parzialmente o non parzialmente, doveva esservi la retroattività. Io lo capivo questo argomento ed io l'ho combattuto con altri argomenti. Ma teoricamente l'argomento aveva un fondamento: coloro che cre-

devano che vi fosse una violazione dell'interesse pubblico, coloro che credevano questo potevano ammettere che vi fosse la possibilità di concedere questa retroattività. La Cassazione aveva detto che era possibile un rimedio; il rimedio che il Senato e la Camera dei deputati dessero l'effetto retroattivo, e lo capivo quando questo avveniva in confronto di tutti i possessori di una scrittura privata, l'avessero o meno eseguita. Viceversa questa volta si viene a chiedere con le scarpe di feltro e si dice: no, la retroattività non si applica a tutti, la retroattività si dà soltanto a coloro che hanno eseguito parzialmente il contratto. Se non lo hanno eseguito parzialmente, allora costoro non hanno diritto. Noti il Senato questo: l'articolo primo dice che le parti che hanno eseguito parzialmente avranno diritto di retroattività; ma nel suo capoverso aggiunge: tuttavia l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso è tenuto a corrisponderlo, il che viene ad indicare che l'esecuzione è in confronto del venditore non del compratore.

Dunque vuol dire che questo « parzialmente » si riferisce soltanto al venditore, non al compratore, perchè il compratore che non ha pagato è salvato dalla retroattività sempre che paghi quel che è giusto che paghi. È una nuova legge, ma una legge di privilegio, scusate, non una legge generale in confronto delle scritture private, in confronto del decreto del 1945. È una legge fatta per dieci, venti, quaranta, cinquanta, cento, mille, centomila persone, ma ce ne sono a loro volta dieci, cento, centomila che non sono protette da questa legge. Ora il principio generale è contro la retroattività che però il legislatore può concedere espressamente. Ma in forza di che cosa? Di un principio generale, non di un principio speciale. Non in forza di un negozio privato, in forza di un interesse pubblico generale. Chi può dire che questa legge importi una retroattività per un interesse generale quando voi stessi riducete la legge soltanto a coloro che parzialmente abbiano eseguito la propria prestazione? Ed aggiungo che la riducete soltanto nei confronti del proprietario. Dicevamo l'altra volta che qui non c'è interesse pubblico, qui c'è un interesse privato, ed oggi facciamo qualche cosa di più, riduciamo questo interesse privato ad alcune determinate persone e diciamo: mal-

grado questo c'è il principio generale del legislatore che può ordinare la retroattività.

COSATTINI. Non può dare la retroattività; non occorre la retroattività.

ANFOSSI. Il dire che una legge, che dichiara nulle le scritture private, non è applicabile, vuol dire dare in effetti retroattività alla legge. Questa è una cosa che penso io che sono un povero avvocato, gli altri più grandi avvocati penseranno il contrario, penseranno che non è retroattività e malgrado tutto è sempre retroattività.

COSATTINI. Non è vero.

ANFOSSI. Non sarà vero, lei persista nell'idea e faccia anche una pubblicazione a stampa per dimostrare che non è vero!

Dicevamo dunque qualcosa di più, cioè che c'è anche una giustizia umana che bisogna rispettare, e questa giustizia umana è che noi per tre anni prima, ed oggi per cinque anni, non abbiamo pensato alla retroattività, abbiamo lasciato che delle persone litigassero...

BO. Abbiamo fatto male!

ANFOSSI. Abbiamo fatto male, e speriamo che continueremo a fare male. Dicevamo allora: ci sono delle persone che hanno litigato, che hanno perduto la causa, ci sono delle persone che hanno fatto delle divisioni, che, ingannate dal legislatore, hanno trasformato i loro terreni, vi hanno fatto delle aggiunte. Ci sono mille casi che importeranno altre centomila liti, ed avremo fatto anche male a proibire agli avvocati di fare queste nuove liti. Dicevamo che questa legge è ingiusta moralmente, perchè non acquieta tutti, perchè vi sono delle persone che si lamenteranno, ma oggi c'è un argomento maggiore...

NOBILI. Ma c'è anche l'amnistia che crea questa situazione, esonera alcuni dalla espiazione quando altri hanno espiaato! Che ragionamento giuridico è questo?

ANFOSSI. È vero anche questo, ma, per lo meno in regime penale l'amnistia salva i danni civili, qui non li salva. (*Interruzione del senatore Proli*). Con questo argomento non si dovrebbero mai fare amnistie, perchè 50-60-100 anni fa ci sono state delle persone che sono state all'ergastolo, ed allora siccome ci sono state delle precedenti amnistie, noi non potremo mai fare un'amnistia. Dunque, dicevo, ci sono anche dei morti che noi dobbiamo rispet-

tare; questa è giustizia umana. Ma qui la cosa diventerà ancora più grave: noi senatori un anno fa abbiamo detto che la nuova legge non doveva essere accettata; vi erano delle persone che certamente aspettavano che noi accettassimo questa legge e quando hanno sentito che noi non l'accettavamo si sono preoccupati ed hanno agito in conseguenza. Queste persone oggi ci diranno: perchè ci avete ingannati? Perchè non ci avete detto che ad un anno di distanza vi sareste pentiti ed avreste fatto qualcosa di diverso? Questa non è più amnistia, questo è inganno fatto al semplice cittadino dai senatori. È vero, noi dobbiamo pentirci se abbiamo sbagliato, ma prima di pentirci dobbiamo sapere se abbiamo sbagliato, ed io affermo che non abbiamo sbagliato, che anzi sbaglieremmo questa volta se votassimo questa legge. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È scritto a parlare il senatore Proli. Ne ha facoltà.

PROLI. Illustri colleghi, per la delicatezza e l'importanza della materia, analizzata da vario tempo sotto ogni aspetto, ho ascoltato con attenzione e con interesse i discorsi degli oratori che mi hanno preceduto, dei quali gli onorevoli De Bosio, Lavia e Anfossi nettamente contrari al disegno di legge e l'onorevole Bisori favorevole *sub conditione*.

Dichiaro lealmente che le argomentazioni critiche dei rigidi ed intransigenti oppositori non mi hanno convinto.

Se fosse stato il contrario, lontano da me ogni apriorismo, non avrei avuto difficoltà alcuna di cambiare opinione associandomi alla loro posizione negativa perchè se in linea generale è facile sempre l'errore (*humanum est errare, diabolicum perseverare*) più facile è l'errore in materia così opinabile qual'è quella giuridica, non avendo noi mortali il dono della infallibilità.

Il progetto di legge odierno fu redatto e presentato alla Camera da molti colleghi appartenenti ai vari e distinti gruppi politici e residenti in zone diverse del nostro Paese.

Ed esso porta la firma di dodici democratici cristiani, gli onorevoli Fabriani, Babbi, Bonomi, Castelli Avolio, Cremaschi Carlo, Foderaro, Mannironi, Migliori, Resta, professore di diritto amministrativo nell'Università di Bari, Riccio, professore di diritto penale nell'Uni-

versità di Napoli, Scalfaro e Sullo; di un repubblicano, l'onorevole Amadeo; di due liberali, gli onorevoli Bellavista e Martino Gaetano, vice presidente della Camera; di due comunisti, gli onorevoli Bianco e Capalozza; di due socialisti, gli onorevoli Carpano Magliali e Targetti, Vice Presidente della Camera; di un monarchico, l'onorevole Leone Marchesano.

L'onorevole Bisori, di fronte a questo accordo dei vari partiti, ha osservato che i parlamentari debbono essere sempre sereni e obiettivi nella formazione del proprio pensiero e quindi nella votazione in un senso o in un altro su provvedimenti legislativi. Ed ha aggiunto che tale duplice requisito non si deve mai perdere anche nel caso in cui uno o l'altro ramo del Parlamento si sia già pronunciato sui provvedimenti stessi.

Ed il collega ha precisato il suo pensiero in chiare ed espressive frasi delle quali cito quelle che maggiormente lo riassumono e lo mettono in risalto.

Egli ha detto: « bando a fatalistici abbandoni al deliberato dell'altro ramo del Parlamento. Dimostrare in una questione come questa eccessiva remissività verso l'altro ramo del Parlamento significherebbe, secondo me, negare ragion d'essere alla bicameralità! ».

Questa enunciazione senza dubbio non è suscettibile di alcun rilievo dal punto di vista teorico e costituzionale perchè la pacata autonomia del giudizio, alla quale ha fatto anche cenno il collega Bisori, è fuori discussione.

Mi sembra perciò che egli « sfondi le porte aperte » come si suol dire, invitando l'assemblea a resistere a qualsiasi influenza o suggestione derivanti dal deliberato della Camera sull'attuale schema di legge.

L'esattezza però del principio non esclude assolutamente che la decisione avvenuta in un ramo del Parlamento su una determinata materia non debba avere il suo peso e la sua importanza per l'orientamento e la votazione dell'altro ramo.

E ciò non solo dal punto di vista sostanziale ma anche perchè se non è sempre possibile eliminare il disgustoso, criticato e criticabile dualismo tra le due Camere legislative, esso, per la serietà dell'istituto parlamentare e per non aumentare la censura nel Paese, già tanto aspra, non si dovrebbe verificare per lo meno

quando un determinato provvedimento legislativo è stato redatto, firmato e presentato da tutti o quasi tutti i rappresentanti dei vari e distinti raggruppamenti politici ed abbia riportata una imponente approvazione, come nel caso in esame.

E rimanendo sempre nell'ambito del disegno di legge, di cui è dibattito, debbo rilevare che è strano ed inconcepibile come mai non solo i firmatari, che sono ben venti, ma anche gli altri che hanno dato voto favorevole, e sono ben 319 su 401 votanti, e tra essi si contano giuristi di notoria fama ed avvocati di grido, non siano riusciti a trovare nel disegno di legge stesso il carattere di anti-giuridicità e di iniquità che riscontrano gli oppositori di oggi da farlo apparire come diabolico.

E poichè attraverso le parole dei colleghi che hanno discusso prima di me sono riecheggiate le lodi per il decreto-legge del 27 settembre 1941, n. 1015, definito non immorale, non illecito, non iniquo, cui si riallaccia il disegno di legge odierno nella sua lontana origine, io al contrario ho sempre pensato e penso che fu invece ingiusto, immorale, quale espressione di un sistema totalitario conculcatore della libertà dei cittadini e non fece inoltre che sancire e consacrare legislativamente una aberrazione giuridica.

E su questo ultimo difetto il mio modesto apprezzamento è sorretto dall'autorevole parere del senatore Scialoja che nella seduta del 19 novembre 1941 riferendosi al decreto-legge del 27 settembre 1941, affermò testualmente: « Non bisogna tacere che il rimedio adottato per eliminare ogni possibile elusione della legge sul plusvalore, è di una estrema gravità dal punto di vista giuridico.

« Esso incide profondamente su istituti fondamentali del diritto delle obbligazioni disciplinate dal nuovo Codice ».

Dopo ciò entro nel merito e la mia indagine sarà veramente serena ed obiettiva perchè io non ho interessi professionali da tutelare.

Non mi sarà difficile dimostrare l'opportunità e la necessità del disegno di legge in parola anche se esso viene oggi in discussione alla distanza cioè di circa dieci anni dal decreto-legge del 27 settembre 1941.

Nella seduta del 13 luglio 1949, in cui si iniziò il dibattito sul disegno di legge 10 dicem-

bre 1948, n. 161, di iniziativa parlamentare, presentato a suo tempo dagli onorevoli Battista, Bo e Giardina, riguardante la « sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 », io intervenni a nome del gruppo comunista. E presi posizione positiva sostenendo che per vari motivi, che chiaramente esposi, la proposta di legge meritava, a mio avviso, approvazione, perchè rispondente ad una esigenza morale, sociale e giuridica.

Questa posizione, il mio gruppo mantiene ferma, in questo dibattito che concerne lo schema di legge, anche di iniziativa parlamentare, presentato a suo tempo, nell'altro ramo del Parlamento, dai deputati Fabriani, Amadeo, Capalozza ed altri sopra elencati ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre decorso. E mantiene la sua posizione per coerenza e per convinzione perchè il provvedimento legislativo in parola, analogo e non simile a quello su ricordato, presentato dai colleghi Battista, Bo e Giardina, e che fu respinto da questa Assemblea nella seduta del 14 luglio 1949, disciplina sostanzialmente la stessa materia sia pure con una impostazione più limitata e diversa da quella eccessivamente rigorosa dell'originario progetto e perchè inoltre non vi sono oggi elementi nuovi da indurre noi a cambiare opinione.

I due disegni di legge hanno certamente entrambi identico contenuto morale, sociale e giuridico, come hanno una comune origine: l'invito e l'incoraggiamento dell'alto Consesso giudiziario espresso nella sentenza del 18 gennaio 1947 a Sezioni unite con la quale ritenne di non poter riconoscere neanche per implicito la efficacia retroattiva del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, abrogativo di quello del 27 settembre 1941, n. 1015, convertito in legge con modificazioni il 29 dicembre 1941, n. 1470, perchè tra l'altro non appariva essere la *mens* di tale legge di impedire qualsiasi ultra attività della vecchia.

E la suprema Corte, la quale non può che fermare la sua attività all'interpretazione della legge, non potendo andare oltre questa sua funzione, non rimase insensibile però alle correnti della coscienza sociale e giuridica del nostro Paese, che reclamavano e reclamano un

provvedimento di legge che ponga fine alla manifesta immoralità ed ingiustizia del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. E nella su ricordata decisione la Corte, dopo avere richiamato il principio *pacta sunt servanda*, come uno degli indici più caratteristici della elevatezza morale e civile di un popolo, rilevò che il legislatore non aveva risolto la questione in merito alla riviviscenza delle scritture. Ecco le testuali parole: « Si obietta che sarebbe grave mettere nel nulla tutte le scritture private, redatte nel passato anche remoto, e non registrate, nel termine perentorio stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge, 27 settembre 1941, n. 1015, pur nell'ipotesi che le stesse non siano state travolte da un giudicato e non siano lesive dei diritti eventualmente acquistati in buona fede da terzi, e siano, tuttora, rimaste in vita per volontà stessa delle parti.

« È questo, effettivamente, un inconveniente grave; ma che può essere risolto come sopra si è accennato dal legislatore, e non dal giudice, il quale si deve limitare ad applicare la legge così come è, anche se criticabile, sotto molti aspetti.

« D'altra parte, se quelle scritture sono cadute, in applicazione del decreto del 1941, numero 1015, e perdono tutta la loro efficacia giuridica, conservano, sempre, il loro valore morale, che si riconnette al principio: *pacta sunt servanda*... ».

Principio questo che costituisce, se rispettato, uno degli indici più caratteristici della elevatezza morale e della civiltà di un popolo.

E tale imperativo morale, può, anzitutto, indurre i contraenti originari a rispettare il loro patto, nonostante che la legge abbia tolto al patto l'azionabilità, ed a tradurre il patto stesso in una nuova convenzione valida secondo la legge ora vigente, può la scrittura privata caducata costituire l'inizio di un possesso valido per l'usucapione del diritto oggetto del patto; può dar luogo alla *soluti retentio* (articolo 2034, Codice civile), che è consentita per tutte le obbligazioni naturali; ed alla riviviscenza che potrebbe essere specificamente consentita in applicazione di una eventuale nuova norma di legge.

Ora il legislatore del 1945 si è trovato di fronte non solo ai giudicati che erano stati emanati in applicazione della legge precedente,

e che pure dovevano essere assolutamente rispettati dalla legge nuova; non solo a giudizi pendenti che pure debbono essere definiti, secondo la legge precedente; ma anche di fronte ad un complesso di delicate situazioni: che, o avevano dato origine a diritti di terzi, aventi causa dai contraenti originari, non più vincolati dalle scritture private caducate per nullità, o che, nella ipotesi in cui non fosse sorto alcun diritto di terzi, avevano determinato tra gli stessi contraenti originari un grave squilibrio tra le prestazioni contrapposte in modo da rendere eccessivamente oneroso o eccessivamente dannoso, per una delle parti, l'adempimento dell'obbligazione. Il legislatore avrebbe potuto o potrebbe risolvere, esplicitamente, tali situazioni in un senso o in un altro; e contemperare gli interessi contrapposti, nel senso, ad esempio, di rendere possibile la registrazione tardiva e la conseguente riviviscenza di tutte le scritture private in qualsiasi tempo redatte, e non registrate entro il termine perentorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1941, facendo salvi i giudicati precedenti, e gli eventuali diritti acquisiti nel frattempo da terzi.

E l'onorevole Azara, intervenendo nel dibattito sul disegno di legge 10 dicembre 1948, così si esprime:

« Bisogna rimettere la situazione sulla via della giustizia, dell'onestà e della moralità, in cui, pur avendone certamente ferma intenzione, non è riuscita a metterla la legge abrogatrice del 1945, soltanto perchè all'ultimo momento un eccesso di scrupolo tecnico ha portato la omissione di una formula che avrebbe consentito alla suprema Corte di cassazione, di essere meno rigida e di non dare, con lo stesso eccesso di scrupolo, una rigorosa interpretazione tecnica alla quale, io per primo, come magistrato, mi sono inchinato, come era mio dovere; ma che, tuttavia, ha impedito ed impedisce che si faccia, in via interpretativa, quello che ora si fa con questo disegno di legge ». Ed a questo punto mi preme ricordare il broccardo latino *summum jus summa injuria*, broccardo che rappresenta la regola di equità per l'applicazione della legge ai casi concreti. E mi preme inoltre ricordare per il valore etico dei patti, di cui fa esplicito cenno la richiamata pronuncia della suprema Corte, che il

patto giuridicamente nullo, qualche volta, e sia pure in via del tutto eccezionale, può essere obbligante sul terreno morale, in quanto la morale costituisce la base più solida e sicura del diritto. E se tra il diritto e la morale vi è senza dubbio, un limite distintivo, è altresì senza dubbio che il diritto debba sempre contenere la maggior somma possibile di morale. E questo disegno di legge, che contempla la sanatoria in modo limitato delle scritture private nulle, per effetto del decreto-legge 1941, che offese la tradizione giuridica del nostro Paese, riguarda proprio uno dei casi eccezionali per i quali il patto giuridicamente nullo è obbligante sul terreno morale.

La proposta di legge come del resto l'altra, respinta dal Senato, non riveste certamente alcun particolare colore politico nel senso ideologico, come appare dalla firma dei presentatori, colleghi di tutti i settori della Camera. Essa però, come l'altra, ha un aspetto politico di carattere generale che tutti ci unisce come democratici e repubblicani. E questo aspetto politico di carattere generale, consiste nel dovere inderogabile che noi abbiamo di cancellare le iniquità della legislazione fascista, la quale per la quasi totalità fu infame, vergognosa ed aberrante.

Il disegno di legge, presentato in forma schematica, quasi scheletrica, nella sua impostazione e nella sua articolazione ebbe alla Camera in più sedute un ampio ed esauriente dibattito, involgendo esso varie questioni economiche e giuridiche molto delicate. E nel dibattito intervennero giuristi ed avvocati di ben noto valore per la loro cultura e per la loro larga esperienza giudiziaria.

Tutti i problemi giuridici, delicati e gravi, che sorgevano da complesse situazioni di fatto furono affrontati e risolti con acume e con alto senso di responsabilità. E conseguentemente la elaborazione di questa proposta di legge fu quanto mai difficile e faticosa per i contrasti dottrinali; sorretti tutti da argomenti apprezzabili di varia natura e che spingevano ad una precisazione legislativa. Il *tot capita tot sententiae*, si rivela sempre ad ogni pie' sospinto. Ed attraverso una discussione veramente elevata, che fa onore al Parlamento italiano, il disegno di legge al momento della sua definitiva approvazione, non aveva più il volto pri-

mitivo ed originario. Alla Camera, durante la discussione generale si delinearono tre correnti: due assolutamente intransigenti, per il rigetto l'una, e per l'accoglimento l'altra, e la terza, di centro, per l'approvazione con limitazioni da prospettarsi attraverso emendamenti. Nella seduta però del 26 luglio 1950, i sostenitori delle tre correnti non insistettero nelle loro rispettive tesi e con l'accordo generale, fu deciso il passaggio agli articoli e il rinvio del disegno di legge alla Commissione, per la formulazione di un nuovo testo, dato il considerevole numero degli emendamenti, fermo rimanendo che la successiva discussione, sarebbe vertita solo sull'esame dei singoli articoli. E così avvenne nella tornata del 7 novembre in cui il nuovo testo della Commissione fu approvato con qualche emendamento, testo che è quello che oggi si discute. Basterebbe ciò, perchè, a mio avviso, l'Assemblea con unanimità di consensi approvasse il disegno di legge passando senz'altro all'esame degli articoli. E perchè il Senato abbia presente tutto il quadro legislativo in materia, ritengo che giovi far menzione del *curriculum vitae*, se così può dirsi, dell'attuale proposta di legge, riallacciandola alla prima legge che è del 14 giugno 1940, n. 1663.

E procedo con ordine cronologico. 1) Nel 1940 scoppiò la guerra. Il legislatore fascista ritenendo che cominciava a manifestarsi il pauroso fenomeno della speculazione soprattutto in materia di valori mobiliari ed immobiliari e della oscillazione sui valori di mercato e quindi la incertezza dei prezzi, intervenne con la legge 14 gennaio 1940, n. 1663 così detta del plus-valore. E con essa applicò una sovrainposta immobiliare del 60 per cento sui trasferimenti degli immobili. 2) Successivamente lo stesso legislatore ritenendo che il precedente provvedimento legislativo non aveva dato i frutti che si aspettava intervenne con la legge 15 luglio 1941. E con questa fu sancito il diritto del recesso unilaterale da parte di uno dei contraenti nel caso che non si fosse registrata la scrittura privata o non si fosse operato il trasferimento per atto pubblico a seguito di promessa di vendita. 3) Successivamente ancora il legislatore constatato che anche la detta legge era stata inoperante o scarsamente operante emanò il decreto 27 settembre 1941, n. 1115,

convertito in legge il 20 dicembre 1941, numero 1740. E con essa fu comminata la nullità assoluta della scrittura privata contenente trasferimenti o promessa di trasferimenti d'immobili se non si fosse proceduto alla registrazione nel termine rispettivamente di due e sei mesi. 4) Dal legislatore democratico poi fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, abrogativo di quello del settembre 1941 e si ritornò così al regime ordinario disciplinato dalla legge comune. 5) Il 10 dicembre 1948, a causa della irretroattività del predetto decreto legislativo luogotenenziale e anche in considerazione dell'esortazione del Supremo giudice sopra ricordata, i colleghi onorevoli Battista, Bo e Giardina presentarono una proposta di legge diretta a stabilire che la disposizione dell'articolo 1 del succitato decreto 20 marzo 1945, n. 212, si applicasse a tutti gli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari in data anteriore o posteriore al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, eccetto che la nullità fosse stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

Questo disegno di legge fu respinto dall'Assemblea nella tornata del 14 luglio 1949. 6) Ed infine dopo questa decisione negativa del Senato, i colleghi onorevoli Fabriani, Amadeo, Capalozza ed altri presentarono alla Camera il 14 novembre dello stesso anno il progetto di legge in discussione, che fu approvato da quella Assemblea l'8 novembre 1950.

Non accennerò poi, per non profittare della bontà dei colleghi, alle ragioni dello sviluppo di tale proposta di legge che ebbe varie fasi e con un procedimento un po' farraginoso e alquanto anormale. Si ebbe prima il testo dei proponenti, poi quello della Commissione competente, con lievi divergenze, poi quello della Sottocommissione e infine l'ultimo e definitivo della stessa commissione, alla quale il disegno di legge fu rinviato per la formulazione dei nuovi articoli che costituiscono, nel loro insieme, come ho sopra detto, un testo nuovo alquanto diverso dagli altri e in special modo da quello originario. Tutti i provvedimenti legislativi su elencati e tutte le fasi del disegno di legge in discussione, se da un lato dimostrano la delicatezza e la gravità dei problemi economico-giuridici in essi contenuti, dall'altro lato provano

in modo evidente che la coscienza morale e giuridica del Paese esige che si ponga definitivamente riparo a situazioni di fatto antiggiuridiche e non ulteriormente tollerabili, nell'interesse della collettività. E, per non fare dell'accademia e del bizantinismo, non discuterò le molteplici, varie, complesse questioni giuridiche in relazione a singole situazioni di fatto, perchè esse ebbero il vaglio profondo nell'altro ramo del Parlamento, come è a conoscenza dei senatori che si interessano della materia e che senza dubbio hanno letto i relativi resoconti stenografici della Camera. Conseguentemente non discuterò se il decreto legge 27 settembre 1941, n. 1015 ebbe finalità esclusivamente economiche finanziarie per stroncare la speculazione di coloro che dalla guerra si avvantaggiavano o ebbe invece altri e differenti obiettivi; e se esso anche nella prima ipotesi sconvolgesse o meno principi giuridici tradizionali e fondamentali. Non mi occuperò della questione se eccezionalmente, in determinate congiunture, l'onere della registrazione possa essere ritenuto un elemento indispensabile, per quanto estrinseco e formale, in concorso con gli altri elementi normali, per la perfezione e validità di un negozio giuridico. Non mi occuperò della questione riguardante il principio della irretroattività della legge (*tempus regit actum*) e cioè se tale principio, quale norma generale, sia sempre inderogabile o se possa ad esso derogarsi quando sia opportuno e in determinate eccezionali contingenze. Non mi occuperò egualmente della questione riguardante la certezza del diritto e la giustizia sociale, principi questi che qualche volta cozzano e non sono facilmente conciliabili. Non parlerò affatto delle questioni giuridico-filosofiche, trattate con la sua riconosciuta competenza dall'onorevole Tosato nel suo intervento alla Camera, dominato dalla preoccupazione che l'approvazione del disegno di legge potesse intaccare i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Debbo sottolineare però che egli, con quella sensibilità morale e politica che lo distingue finì col dichiarare di essere favorevole al progetto di legge per ragioni di opportunità e di utilità e sempre limitatamente al primo articolo del testo originario, configurante l'ipotesi dell'esecuzione integrale della Convenzione da parte di tutti i soggetti. Non mi occuperò egualmente

di vedere se il decreto legge 27 settembre 1941 contenesse una vera nullità *de iure* o invece il requisito di inefficacia e cioè una *condicio iuris* che sarebbe venuta meno a seguito del decreto luogotenenziale del 1945, che in qualche modo aveva rimosso l'ostacolo posto dalla legge e col ritorno automatico della validità di quelle scritture. Ed infine non esaminerò *ex professo* l'altra questione e cioè se la sanatoria giovi effettivamente ai contadini, ai piccoli produttori, ai meno abbienti o se al contrario non giovi esclusivamente che agli speculatori. Su questo punto controverso sento il dovere però di ricordare la parola del compianto onorevole Grassi, Ministro guardasigilli al momento in cui venne in discussione il disegno di legge presentato dai colleghi Battista, Bo e Giardina. Egli disse testualmente: « Lasciamo da parte le idealità, noi non parliamo qui nè in nome dei poveri nè in nome dei ricchi, ma in nome del diritto che deve essere uguale per tutti. Abbiamo un compito grave e delicato da risolvere: ripristinare il diritto paralizzato, come l'impedimento che ne offuscò i principi non fosse mai stato, salvo si intende i diritti dei terzi, rispettate in ogni caso le nuove situazioni che o per volontà delle parti o per legge si siano formate. Il Parlamento deve cancellare tutte le iniquità che la legislazione italiana con motivi e giustificazioni diverse subì per effetto di una politica soffocatrice di norme fondamentali ed imporre con la certezza del diritto il rispetto della libertà contrattuale e l'osservanza dei diritti quesiti come fondamentale garanzia di una società su solide basi giuridiche e democratiche ». Questo materiale così imponente, di natura diversa, di cui ho fatto cenno sopra come altro, di cui non ho fatto menzione per brevità, ebbe una disamina ampia, profonda alla Camera e fu oggetto anche di esame accurato nelle varie relazioni redatte per le due proposte di legge, quella del 10 dicembre 1948 e quella odierna. Ma dopo tanto dibattito, che desta ammirazione e plauso, perchè nutrito di ampia dottrina giuridica e ricco di acute argomentazioni, anche i più strenui oppositori della proposta di legge finirono per approvarla sia pure nella sua ultima formulazione perchè la realtà s'impone a tutti.

E la votazione avvenuta nella seduta dell'8 novembre dell'anno decorso diede questi risul-

tati: su 401 votanti 319 favorevoli e 82 contrari. Ma per la nostra posizione favorevole al disegno di legge debbo fare delle osservazioni a dimostrazione della sua opportunità e necessità.

Con la legge proposta non si vuole eminentemente e prevalentemente venire incontro ai contraenti del periodo bellico. Si vuole sanare la nullità di quel vastissimo numero di scritture private, che hanno una data più antica ma non certo *ab immemorabili* che autorizzerebbe l'acquisto per usucapione, alla quale è interessata la gente minuta, ed ignara, contadini, artigiani e piccoli risparmiatori, sui quali grava una minaccia continua, impellente, come una spada di Damocle, data la efficacia retroattiva del decreto legge 27 settembre 1941. E vi sono centinaia di liti sorte in passato e che continuano ad essere iniziate anche oggi. Si vuole quindi non solo ridare l'efficacia agli atti antecedenti il 1941, ai quali una legge sopravvenuta immorale e liberticida, l'aveva tolta, ma anche si vogliono regolare le conseguenze delle scritture stipulate dopo il 1941.

E non si pronuci qui *l'imputet sibi* per chi avrebbe potuto evitare la caducità della scrittura privata per nullità, rispettando la legge del 1941 e provvedendo di conseguenza nei termini in essa stabiliti alla registrazione dell'atto. E non si dica ciò, perchè moltissimi, specialmente nelle campagne e per piccole compravendite o non conobbero la legge o non vi dettero peso o per altri motivi non fecero ossequio al precetto legislativo.

Questa è la realtà che nessuna finzione può sopprimere.

Il fenomeno si è verificato e si verifica in larga scala negli Abruzzi e nell'Italia meridionale, più che in altre parti, dove si procede a vendite, per ragioni consuetudinarie, a mezzo di scrittura privata non registrata.

E per questa ragione morale i nostri compagni alla Camera apposero la loro firma al disegno di legge.

Quelli che hanno acquistato in tempo di guerra per ragioni speculative non hanno acquistato per scrittura privata bensì hanno acquistato con tutti i crismi della solennità formale sistemando in pieno la loro posizione giuridica.

La proposta di legge odierna supera le difficoltà sollevate in questa Assemblea relative al

1948-51 - DLXXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

disegno di legge del 10 dicembre 1948 facendo anzi tesoro delle critiche che vennero formulate.

Non si affronta più il principio della retroattività della legge del 1945 poichè un'impostazione simile sul piano legislativo sarebbe stata errata.

E non si fanno risorgere contratti nulli come si è sostenuto e si sostiene oggi; in realtà non si fa risorgere niente perchè sono le parti che hanno mantenuto in vita la convenzione col trasferimento del possesso e con il pagamento del prezzo. Si ritiene invece necessario ed urgente regolare situazioni determinatesi per effetto di una precedente legge ingiusta ed immorale. E sarebbe stato sommamente ingiusto se, riconosciuta l'iniquità di quella legge, e ricordando l'invito espresso dal massimo Consesso giudiziario, il Parlamento non fosse intervenuto a regolare rapporti determinati dalla volontà dei contraenti in contrasto con una norma abrogata i cui effetti purtroppo sopravvivono.

Può darsi infatti che le parti abbiano dato esecuzione all'atto immettendosi l'acquirente nel possesso dell'immobile e riscuotendo il venditore il prezzo pattuito.

Vi è uno stato di fatto in contrasto con una ragione di diritto essendo la situazione regolata tuttora da un atto nullo.

Vi sono scritture private che sono state registrate dopo il 1945, in forza della circolare del Ministro delle finanze in data 23 maggio 1945, n. 110515, la quale con riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, invitava gli Uffici del Registro ad eseguire la registrazione sino a quell'epoca vietata. Abbiamo quindi l'assurdo di scritture registrate e tuttavia inefficaci in virtù di una legge abrogata che comminava la nullità. E ciò che è ancora più assurdo è il fatto che le parti, pur essendo allo stato attuale nulle quelle scritture per tardiva registrazione, non hanno poi diritto al rimborso della tassa di registro.

Il pensiero emerso dall'approfondita discussione, che si svolse in questa sede in merito al disegno di legge Battista, Bo e Giardina, si può riassumere nei seguenti termini: 1) vi sono delle situazioni di fatto che sono in contrasto con le situazioni di diritto e verso le quali il legislatore non può non rivolgere la propria attenzione ai fini di una sanatoria;

2) vi sono casi in cui le parti hanno dato esecuzione al contratto; 3) si deve respingere il principio della reviviscenza incondizionata delle scritture private colpite da nullità sia pure col temperamento legislativo della rivalutazione del prezzo. Questi criteri informano il disegno di legge in parola nella sua ultima formulazione. Esso infatti si fonda non sulla scrittura privata nulla, che non intende di far rivivere, ma si fonda sull'esecuzione data concordemente dalle parti alle convenzioni, si fonda cioè sul fatto che le parti per il principio etico: *pacta sunt servanda* hanno riconosciuto il valore morale della convenzione e l'hanno rispettata malgrado la comminata nullità.

Trattasi di situazioni che nel maggior numero di casi si sono ormai consolidate. La legge interviene per sanare queste situazioni che scaturiscono dalla libera volontà delle parti, le quali hanno riconosciuto col fatto l'esistenza di una specie di obbligazione naturale, il cui precipuo effetto è quello della irrevocabilità delle prestazioni già eseguite.

Perciò niente irretroattività o retroattività del decreto legislativo luogotenenziale 20 febbraio 1945, niente reviviscenza indiscriminata delle scritture private fulminate da nullità, ma riaffermazione dei tradizionali e fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico e cioè certezza del diritto, autonomia delle parti, rispetto della libertà contrattuale e osservanza dei diritti quesiti.

Il progetto di legge è modesto e non sconvolge e non disfà situazioni già sopite e definitive. Sulla base del principio etico *pacta sunt servanda* e del rispetto della volontà dei contraenti, manifestata in concreto con l'esecuzione integrale bilaterale o parziale anche da una sola delle parti della convenzione, il provvedimento legislativo esclude la validità o il riconoscimento di quei contratti che non hanno avuto esecuzione da nessuno dei contraenti o che abbiano solo un contenuto obbligatorio con la promessa di vendita non eseguita.

Sancisce la validità delle scritture private nulle per la disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, sempre che la prestazione sia stata eseguita totalmente o anche parzialmente da una sola delle parti. E con il capoverso dell'articolo 1 nella ipotesi in esso contenuta tutela il venditore con la valutazione

equitativa del prezzo dovuto all'acquirente, tenuto conto della svalutazione della moneta lasciando così al giudice un margine per tutte le circostanze del caso. Ed è stato ripudiato il criterio eccessivo di stabilire il prezzo sulla base del valore dell'immobile.

Con l'articolo 4 vengono garantiti i diritti dei terzi e rispettate le situazioni sorte per effetto della regiudicata e per effetto di transazione. E relativamente a tale articolo debbo confutare la tesi giuridica, veramente rivoluzionaria nel campo del diritto, dell'onorevole Bisori, il quale mi ha trasmesso cortesemente copia integrale del testo del suo discorso e di ciò lo ringrazio.

Egli, che non ha dimenticato la casistica, così ha detto: « E quando i beni contrattati nella scrittura nulla sono poi stati dal venditore rivenduti a terzi? Il testo della Camera se la cava semplicemente dicendo: " Sono salvi i diritti dei terzi ". Eh! lo credo bene! Ci mancava altro che si facessero cadere i diritti dei terzi anche se appoggiati a regolare trascrizione! Ma, d'altra parte, il venditore che firmò l'originaria scrittura non registrata e poi vendè a terzi, sapendo che la scrittura originaria era nulla, dovrebbe oggi risarcire i danni all'originario compratore, in base alla sua scrittura ridivenuta valida (l'Araba Fenice risorta!) ». Ciò è secondo me un manifesto errore.

Dell'emenda dei danni si risponde, com'è noto, per colpa o dolo. L'articolo 2043 del Codice civile così si esprime: « Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ».

Nel caso ipotizzato dall'onorevole Bisori il venditore nulla deve al compratore perchè egli ha venduto al terzo ben sapendo che la scrittura privata originaria, che regolava i rapporti contrattuali tra lui e l'acquirente, era radicalmente nulla *ope legis*.

*E quod nullum est nullum parit effectum.*

Conseguentemente non è mai dovuto il risarcimento dei danni per violazione delle clausole di un negozio giuridico, contenuto in un atto, prescritto dalla legge del tempo, dichiarato posteriormente nullo da legge successiva, in quanto tale nullità *de jure* fa ritenere la convenzione giuridicamente inesistente.

E per la stessa ragione stando all'odierno disegno di legge il venditore nulla deve al compratore nel caso che la scrittura privata originaria ridiventi valida e di pieno effetto giuridico, perchè il risarcimento del danno sulla fattispecie prospettata dal collega Bisori non è configurabile in tale secondo momento.

Il dilemma è semplice e giuridicamente logico: o sussiste il diritto nel compratore al risarcimento dei danni contro il venditore nel caso che questi alieni ad un terzo i beni contenuti nella scrittura privata nel momento in cui questa è nulla e quindi inefficace, e mi sembra di aver dimostrato il contrario, o più non sussiste in nessun altro momento e in qualsiasi altra nuova situazione legale.

La proposta di legge risponde perciò a ragioni di moralità e di giustizia perchè tende ad evitare speculazioni tardive e disoneste e a dare un carattere di stabilità e di certezza ai rapporti giuridici.

Essa ha la nostra piena approvazione, perchè regola opportunamente e definitivamente situazioni incerte e, bandendo ogni eccesso, rimanendo in un ragionevole limite e con una sanatoria circondata da molteplici cautele, si ispira ad un sano e ben sentito criterio di equità. (*Applausi da sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io parlo a titolo personale. La questione che si agita è del resto una questione di carattere strettamente tecnico e giuridico. Probabilmente, anzi senza probabilmente, questa questione sarebbe stato bene che fosse stata discussa in prevalenza in una assemblea di giuristi. Ciò dico non per mancare di rispetto agli altri colleghi, ma perchè vi sono molti punti del dibattito che soltanto i giuristi possono comprendere.

Io ho già parlato un'altra volta su questo argomento. Si discuteva una leggina, lo creda il collega Anfossi che non è nè migliore nè peggiore di questa, era una legge la quale affermava dei principi giuridici identici come fondamento, ma poi nell'applicazione dei vari articoli arrivava a conclusioni differenti. Per modo che io credo che, senza voler irrigidirsi su una pregiudiziale negativa, sarebbe bene che il Senato approvasse il passaggio alla discussione degli articoli, perchè meglio poi sui singoli ar-

ticoli ciascuno potrebbe portare la sua competenza e la sua capacità per ricavarne una legge migliore. Infatti il collega Anfossi, per esempio, pur dichiarandosi contrario alla legge, come ha già dichiarato nel luglio del 1949, ha fatto delle critiche sulle quali io potrei essere e sono perfettamente d'accordo.

Sgombro il terreno da queste critiche, quasi in via pregiudiziale per dimostrare come, se noi cesseremo di incaponirci in una volontà leggidica per impedire il passaggio agli articoli, sul terreno della discussione della legge potremo anche trovarci d'accordo. Per esempio, quando il collega Anfossi ha fatto osservare che c'è un capoverso primo dell'articolo 5: si presume la frode per i trasferimenti successivi all'11 giugno 1949, io vi dico che sono d'accordo con lui, che questa è una disposizione abnorme, che non ho mai compreso e che è stata aggiunta nell'altro ramo del Parlamento forse, senza mancare di rispetto, con non sufficiente meditazione. Quando egli osserva che l'articolo 5 è una legge di privilegio, io sono d'accordo con lui, quantunque lo scopo che ha animato il legislatore nell'altro ramo del Parlamento a proporla sia ben chiaro e siano state approvate anche davanti al Senato delle disposizioni di legge le quali intendono correggere tutto quello di ingiusto che è stato approvato da parte dei fascisti. Quando egli ancora osserva che l'articolo 2 potrebbe e dovrebbe essere corretto, io posso dirle, collega Anfossi: lei ha ragione, ma ne parleremo dopo il passaggio agli articoli, perchè se il Senato vota l'ordine del giorno che mi pare è stato presentato dal collega De Bosio e da altri, ogni discussione è finita, come è avvenuto precisamente nell'altra occasione.

Ho voluto sgomberare quasi, direi, il terreno da questi punti per dire: qui siamo in tema di discussione di carattere generale. Siamo favorevoli o contrari al punto centrale della legge? Io dichiaro che sono favorevole, come l'ho dichiarato l'altra volta, ed aggiungo anche una dichiarazione preliminare. Spero, per la stima che credo di essermi meritata presso i colleghi, che non ci sia nessuno che vada nei corridoi a dire che qui i favorevoli a questa legge sono degli avvocati interessati. Spero che nessuno dica questo di me: l'argomento potrebbe ritorcersi, ma io non uso questo argomento perchè sarebbe mancare di rispetto a tutta l'Assem-

blea. Nessuno ha qui interessi personali nè diretti nè indiretti. Ma non si potrà certo impedire che avvocati che hanno mezzo secolo di esperienza vengano qui a dirvi tutte le iniquità e le ingiustizie che si sono perpetrate in base al decreto del 1941, con ciò si vorrebbe tapparci la bocca e togliere all'Assemblea l'ausilio modesto della nostra esperienza. Voi direte: ma quelle sono ingiustizie ormai superate. So io quante dolorose situazioni ci sono state in cui abbiamo dovuto subire delle transazioni indegne. Signori, se io vi dicessi che ho avuto un caso come questo: un proprietario ha venduto, ha riscosso il prezzo, lo ha investito comperando un altro terreno. È venuta la legge del 1941 ed il disgraziato contadino non ha registrato il suo contratto; ebbene quel proprietario gli ha dato lo sfratto ed ha ottenuto di cacciare dal fondo quel compratore, per cui si è tenuto il fondo che ha acquistato con i denari del contadino e poi ha riavuto il podere che aveva venduto a quel contadino, ed ha restituito sì il denaro, ma vedremo poi come ed in quale moneta.

Allora, se fatti di tal genere sono accaduti, voi non potete negare che i presupposti giuridici e morali stiano veramente a vantaggio della tesi che io sostengo.

Ora, signori, la legge odierna non è la stessa di quella che abbiamo respinta.

Io stesso ho dovuto ripiegare sulle mie posizioni. Io, che ero per la formula della proposta Bo, proposta che era più ampia, ripiego per trovare un minimo comun denominatore nel quale si possa essere tutti d'accordo e per cui si possa passare alla discussione degli articoli. Ripiego anche perchè io non posso non farmi carico che il tempo è contro di noi. Il collega Anfossi ha ragione, è passato molto tempo, il tempo uno lo può rimpiangere ma non lo può riacquistare. Ora, tutte quelle transazioni che sono avvenute, le sentenze passate in giudicato, tutto questo non si può togliere perchè allora si andrebbe a turbare delle situazioni precostituite. Ma quando vi si dice: noi — e lo ha detto il collega Anfossi — commetteremmo qualcosa che avrebbe quasi, direi, del disonesto se volessimo oggi riprendere in esame la stessa proposta che abbiamo bocciato un anno fa, mi permetto di dire che il Regolamento stesso permette, dopo un certo periodo, mi pare che sia-

no sei mesi, di riesaminare la stessa proposta. Ora, se il Regolamento lo permette, vuol dire che nel periodo di tempo di sei mesi possono essere avvenuti fatti nuovi che impongano al legislatore di modificare anche la propria opinione, e quindi non c'è nulla di illecito. Non vorremmo essere tanti giuristi come Salomone, il grande giurista, per dire che siamo infallibili; lo ha detto bene il collega che mi ha preceduto nella discussione precedente del 14 luglio 1949. Abbiamo avuto otto oratori contro, otto oratori favorevoli, più Bisori un po' incerto ma sostanzialmente favorevole al passaggio agli articoli. Naturalmente non leggo i nomi perchè non voglio fare confronti.

Quando si è passati a votare l'ordine del giorno Nobili, la votazione è stata molto incerta; lo dice il verbale: la votazione per azata e seduta è stata incerta, tanto che si è dovuto arrivare alla votazione per divisione. Oggi faremo le cose con molta maggiore esattezza e domanderemo l'appello nominale poichè, per quanto si tratti di una legge che non dà fondo all'universo, è sempre una legge morale e noi vogliamo ben precisare quali colleghi sono favorevoli e quali contrari.

La legge ci torna dall'altro ramo del Parlamento e noi dobbiamo esaminarla. Ma per far questo è possibile, io domando, negare questo principio, che nel nostro sistema giuridico, e in qualunque sistema giuridico, il patto veramente morale sia scritto in queste parole: *pacta sunt servanda* — sono parole latine così chiare che non vi è bisogno di traduzione —? Siccome è avvenuto anche da parte di qualche collega del mio Gruppo che si è sostenuto il contrario e si è detto che la legislazione nel 1941 dei fascisti è stata lecita, allora io mi permetto di dire: adagio, signori, voi scivolate su una via molto pericolosa. Voi in sostanza sostenete che lo Stato può tutto, che lo Stato sa tutto, che lo Stato è al di sopra di tutto, ma allora io ricordo a questi colleghi che di scritte simili Mussolini aveva fatto tappezzare l'Italia. Invece noi siamo discepoli di una scuola diversa, noi sosteniamo che lo Stato ha dei limiti e che la forza dello Stato di diritto che con fatica vogliamo creare deve essere questa: di sapersi autolimitare nella sua strapotenza poichè, signori, lo Stato che fa tutto arriva alle situazioni di quel tale re francese dal quale

Mussolini copiava la frase: lo Stato sono io, con ogni conseguenza.

Dobbiamo quindi rifuggire da questo errore che è costato all'Italia tante rovine. Lo Stato ha dei limiti nel diritto naturale e nella pubblica morale. Io riaffermo questo: in ogni tempo nel nostro Paese ma anche in ogni popolo di alta civiltà come l'Italia, si è sempre detto che la registrazione è una formalità fiscale, la quale serve a fissare la data certa degli atti e serve contemporaneamente allo Stato per incassare mezzi finanziari. Ora la data certa è un elemento molto utile per le scritture private, ma la legge ammette degli equipollenti. Le entrate dello Stato ci debbono stare a cuore e stanno soprattutto a cuore al nostro ottimo collega Paratore che è il vigilante custode della nostra finanza. Ma non sono questi elementi essenziali del negozio. Io leggo all'articolo 1325 del Codice civile e trovo che i requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta nella legge sotto pena di nullità. Non si parla certo di registrazione.

Quel che è più grave è che la legge del 1941 metteva al mondo la sua esistenza quasi contemporaneamente al Codice civile, perchè il Codice civile per il libro delle obbligazioni fu approvato con decreto 30 gennaio 1941 ed andò in vigore il 31 aprile 1942. Quindi questo Codice civile delle obbligazioni è proprio a cavallo di questa legge del settembre 1941. Perchè, io domando — non ne voglio certo fare una questione essenziale, ma ha il suo valore — il legislatore che dettava l'articolo 1325, non ha aggiunto che requisito essenziale del negozio è anche la registrazione? Perchè, o signori, si capiva che era enorme una simile richiesta e nessun giurista degno di questo nome l'avrebbe accettata. Proprio Scialoja, non il grandissimo Scialoja, ma un altro Scialoja, pure lui valente giurista, essendo stato relatore della legge del 1941 fece le sue riserve e disse: noi approviamo — c'era Mussolini al banco del Governo e quindi non si poteva che approvare — però riconosciamo che questa legge è contraria al nostro sistema giuridico e quindi desidereremmo che essa avesse valore per un breve periodo di tempo, quanto, secondo i fascisti, avrebbe dovuto durare l'infelice guerra.

Ma se vi fossero ancora dei colleghi — 10 non lo credo — che avessero qualche dubbio sul principio morale che io non da ora mi affanno a sostenere, leggano la sentenza del 1947 della Cassazione, emanata dopo anni di discussione, perchè nel 1945-46-47 ci sono le riviste giuridiche piene di memorie dei più insigni giuristi d'Italia, dei quali uno diceva che il decreto del 1945 aveva effetto retroattivo e un altro diceva di no, e i giudici minori nella loro grande maggioranza hanno dato ragione a coloro che sostenevano che aveva effetto retroattivo, e troveranno che io dico il vero. Apro una parentesi per rispondere al collega Lavia, il quale dice: le leggi hanno sempre effetto per il futuro. Adagio, questo è scritto nell'articolo 11 delle preleggi, lo sappiamo perfettamente a memoria. Ma quando in un determinato clima un legislatore afferma un chiaro principio morale, questo automaticamente si proietta anche nel passato, perchè sarebbe iniquo in uno Stato bene ordinato che sul momento in cui si cancella il decreto del 1941 che permette la inosservanza dei patti, e si ristabilisce il principio del *pacta sunt servanda*, ci fossero ancora oggi i giudici che ammettono il principio contrario. Ebbene, la Cassazione, nella sentenza del 1947 usa queste parole, ed io le ricordo a coloro che hanno avuto dei dubbi su questo punto: « D'altra parte, se quelle scritture sono annullabili in applicazione del decreto del 1941 e perdono tutta la loro efficacia giuridica, conservano sempre il loro valore morale che si riconnette al principio *pacta sunt servanda*. Principio questo che costituisce, se rispettato, uno degli indici più caratteristici della elevatezza morale e della civiltà di un popolo, e tale imperativo morale può anzitutto indurre i contraenti originari a rispettare il loro patto nonostante che la legge abbia tolto al patto la validità, a tradurre il patto stesso in una convenzione valida secondo la legge ora vigente.

« Può la scrittura privata costituire l'inizio di un processo, valido per il diritto oggetto del patto, può dar luogo alla *soluti retentio* che è consentita per tutte le obbligazioni naturali ed alla riviviscenza che potrebbe essere specificamente consentita in applicazione di una eventuale nuova norma di legge ». Riviviscenza, cioè quello che sembrava una eresia, la Cassa-

zione la dice una cosa lecita e possibile. E poi, nella stessa sentenza, la Cassazione espressamente ci invita ad intervenire come legislatori. Pare quasi che il giudice dica: non posso riconoscere la giustizia di quello che tu domandi, intervenga il legislatore e faccia lui quello che non posso fare io. Questa legge ascolta l'autorevole invito della Cassazione. Coloro che contraddicono a questo mio punto fondamentale, dicono: ma perchè le parti non hanno registrato? Ecco il punto. La legge dava un termine: perchè non avete obbedito? Era cosa così semplice: avete disobbedito ad una legge, quindi è giusto che paghiate il fio della vostra inazione.

Prima di tutto, o signori, badate che quando si dice: « L'ignoranza della legge non è ammessa », si afferma un principio che è scritto nell'articolo 5 della legge penale in una maniera chiarissima; ed è giusto perchè evidentemente il legislatore penale non poteva ammettere che un cittadino andasse a difendersi davanti ai giudici adducendo l'ignoranza della legge « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale », dice l'articolo 5 del Codice penale.

Ma la legge civile non è così tassativa, e soprattutto per umili contadini, lontani od assenti, la ignoranza può anche essere ammessa. Poi, erano tutte e due le parti obbligate a registrare e l'articolo 1485 del Codice civile dice che le spese di compravendita sono a carico del compratore, salvo patto in contrario. Se questo patto ci fosse, voi siete capaci di persuadere un contadino che per esempio avesse posto a carico del venditore le spese, ad anticipare lui tutto ciò che occorre per la registrazione, lui che abbia già, ad esempio, ottenuto il possesso? Ma poi, voi credete che gli umili non diano valore alla loro parola d'onore ed alla loro firma? Il mio ottimo amico Romano nella sua relazione afferma che in Sicilia i contratti si stipulano con la « palmata » e da noi con la stretta di mano, che è lo stesso, ed allora come volete persuadere questi contadini che lo Stato poteva fare la legge del 1941? Una legge deve trovare la sua giustificazione nella coscienza morale del popolo.

Ma quando voi respingiate questa sanatoria, quando voi impediate di approvare una legge come quella in discussione, magari mi-

gliorata, a quale conseguenza arrivate? Arrivate a questa conseguenza, che mentre l'obbligo della registrazione — lo dice la legge dell'Ufficio del Registro — qualunque siano i patti delle parti, resta bilaterale, voi evidentemente il danno lo fate pesare soltanto su una delle parti; siatene pur sicuri, qui non c'è da portare statistiche, basta portare la nostra esperienza, basta conoscere l'andamento dei prezzi dal 1941 ad oggi, e la conseguenza della svalutazione della moneta che è arrivata ai limiti attuali. E allora, ditemi in coscienza, chi ha guadagnato non stipulando: il venditore o il compratore? Il venditore che si è tenuto il fondo o il compratore che ha avuto o corre il rischio di avere restituito in una moneta svalutata il prezzo che egli ha pagato per il fondo? Non c'è bisogno che lo dica, il venditore ha fatto un affarone e noi verremmo a legittimarlo ed a confermarlo, con la nostra decisione, ove volessimo impedire perfino al Senato di vedere in quale limite la legge possa essere votata, perchè, torno a dire, che la legge è già una modificazione della prima, e noi potremmo oggi onestamente e tranquillamente, senza prevenzioni, metterci al tavolo e apportare modificazioni ulteriori nei limiti desiderati dal collega Anfossi, ma respingere assolutamente la legge quando — son certo che questo non abbia un'importanza risolutiva, perchè siamo liberi di votare come crediamo meglio — l'altra Camera ha votato questa legge con 321 voti favorevoli e 82 contrari; questo, signori, assolutamente, no. Per lo meno un po' di meditazione, un po' di rispetto anche per i nostri colleghi che lavorano nell'altro ramo del Parlamento con il nostro senso di dignità e soprattutto di responsabilità.

Ma — e su questo punto concludo — l'immoralità della legge del 1941 vi è dimostrata da un'altra osservazione. Perchè il legislatore del 1945, quando non ancora era liberata tutta l'Italia ma era appena liberata Roma e noi eravamo ancora sotto il tallone nemico, perchè siamo stati liberati nell'aprile del 1945, al di qua del confine, con un decreto luogotenenziale del 20 marzo si faceva carico e premura immediata, che non tardasse un'ora, che non scoccase un minuto per la cancellazione di quella vergogna? Perchè il decreto del 1941 era tale che non poteva sopravvivere in un regime libero.

E quando mi si parla di retroattività, ricordate che la legge del 1941 è stata iniqua anche per questa ragione. Infatti essa non ha detto soltanto: sono nulle le scritture che stipulerete da oggi in poi, ma ha dichiarato la nullità anche delle scritture stipulate precedentemente, violando il principio che è scritto nella nostra coscienza di giuristi, che afferma che *tempus regit actum*, l'atto è regolato nel momento in cui le parti lo creano. Ora qui è avvenuto che prima del 1941 si affermava *pacta sunt servanda*, dal 1941 al 1945 *pacta non sunt servanda*, dopo il 1945 si ritorna al precedente sistema.

Se io avessi tempo, e non l'ho, potrei leggervi delle memorie, per esempio di un chiarissimo giurista dell'Università di Padova, il professor Quadri, il quale riferendo anche molte altre osservazioni in relazione a legislazioni estere e soprattutto a quella francese, sostiene che in questo caso *media tempora non nocent*, e tutto quello che è avvenuto nel periodo, quasi direi, di interregno non può turbare il risorgere del principio fondamentale che ha sempre retto il nostro sistema giuridico.

Si è voluto fare dei confronti. Si è detto: c'è l'articolo 1350 del Codice civile. Si è citato un articolo 9 di una nostra legge 4 agosto 1948.

L'articolo 1350 del Codice civile è quello che contempla gli atti che debbono essere fatti per scrittura privata o per atto pubblico a pena di nullità. Lo sapevamo. Ma il legislatore si è rifatto ad una ragione moralissima per scrivere questa disposizione; alla solennità di un atto e alla sua importanza deve corrispondere la solennità della forma. Una tavola io la posso vendere soltanto trasferendone il possesso, ma una campagna non la posso donare col solo consenso: occorre la scrittura. Ma voi nè in questo articolo, nè negli altri articoli del Codice civile trovate la necessità della registrazione: non la trovate mai. Si è citato l'articolo 9 della legge del 1948, che riguarda il caso della rinuncia della proroga (si tratta di contratti agrari): sono efficaci quando risultano da documenti di data certa. Ma questo è un altro principio che accetto e cioè che in materia soprattutto agraria, di contratti agrari, per difendere la povera gente, gli umili, occorre scrivere questa disposizione per evitare che i contadini venissero sopraffatti. Ma è qui la data certa che il le-

gislatore invoca, data certa come presunzione sicura di verità che quel determinato atto è nato in quel momento e non dopo. Per batterci, e forse ci riusciremo (ma io obbedisco alla mia coscienza e quindi dico quel che penso e che è frutto della mia convinzione), per batterci, si è detto, voi favorite gli speculatori. È la solita storia: ora osservo che la legge nell'articolo 1 è concepita in maniera da impedire assolutamente che si prendano fuori dai cassetti i preliminari che eventualmente gli speculatori di terre abbiano conservato e abbiano perciò scritto: qualora anche una sola delle parti abbia eseguito sia pur parzialmente la propria prestazione; vale a dire la legge è concepita in modo così onesto e così scrupoloso e limitato da favorire, credetelo, se questa voce può arrivare alla coscienza di qualcuno vi arrivi, soltanto i contadini che ancora oggi aspettano questa legge perchè, avendo pagato un prezzo ed essendo in possesso dell'immobile, si vedono continuamente perseguitati dalle azioni dei proprietari che li vogliono sfrattare. Questa è la ragione morale che ci induce a credere nella lontanità di questa legge. Del resto l'ho già detto in principio: tutto si può correggere e quindi anche questa legge in sede di emendamento potrebbe essere corretta.

Voglio non trascurare un ultimo argomento. Quando si fosse arrivati alla applicazione della legge del 1941 voi avreste un atto nullo. La legge dice: nullo in via assoluta, perchè usa delle parole le più sacramentali possibili; insomma non c'è rimedio, è una nullità di pieno diritto. Ebbene, allora anche i non giuristi sanno quale conseguenza ne deriva quando un atto si dichiara nullo: *quod nullum est nullum producit effectum*.

Tu mi hai dato un immobile, il nostro contratto è nullo, dammi indietro i soldi che ti ho dato, ristabiliamo la situazione *quo ante*; se ho fatto dei miglioramenti pagami perchè questa è giustizia, se ho avuto il possesso ti darò un compenso, ma tu mi darai un interesse del prezzo che hai riscosso. Questo serve grosso modo a ristabilire l'equilibrio.

Allora ecco la bella domanda (naturalmente non c'è più rimedio perchè la Cassazione ha deciso a Sezioni Unite), ma voglio raccontare al Senato questo fatto: discutendosi nell'altro ramo del Parlamento, c'era una sentenza della

Cassazione del 28 aprile 1949, n. 1013, la quale aveva sancito un principio — lasciamo stare il diritto, qui siamo in una Assemblea politica — di grande equità. Siccome tu ti sei trattenuto il prezzo, e può avvenire come in quel caso al quale accennavo e che mi brucia ancora nella coscienza, perchè ho dovuto subire la immoralità e la prepotenza di questo proprietario ingiusto, ebbene tu con i miei denari ti sei comprato un altro immobile e adesso vuoi l'immobile che hai venduto, per cui ne avrai due, ma i denari che mi restituisci sono i denari del corso di 20 anni fa o del corso di oggi? La Cassazione, di fronte alla evidenza della equità di questa situazione aveva risposto: no, non è un debito di valuta, è un debito di valore; il venditore deve restituire la moneta buona in luogo della moneta svalutata. Ed all'altro ramo del Parlamento dicevano alcuni oppositori della legge: che vale fare questa legge se la Cassazione ha già con la sua giurisprudenza salvato la situazione, se ormai le posizioni si equilibrano, se si ristabilisce la giustizia offesa e se il venditore deve restituire il prezzo con moneta buona? Cosa sia poi avvenuto non so: un bel giorno, valendosi di un certo articolo della procedura, data la gravità della situazione, il Primo Presidente della Cassazione ha portato la questione alla Cassazione a Sezioni Unite e questa volta la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 29 luglio 1950, n. 2159, ha detto che quel debito è invece un debito di valuta e non un debito di valore, per cui, fatte certe eccezioni di colpa o di dolo, per le quali si può arrivare a determinate azioni di danno, sta però che quel signore proprietario (pensate o signori, un piccolo fondo venduto, per esempio, nel 1930, pagato 50 mila lire, oggi varrà dieci milioni) mi restituisce 50 mila lire!

Io ho voluto citarvi questa conclusione per arrivare alla fine del mio già troppo lungo discorso.

Siamo sereni, come sempre; votiamo il passaggio agli articoli e poi la legge o potrebbe essere rinviata alla Commissione, oppure ci metteremo allo studio, articolo per articolo, per vedere le modifiche che occorre fare. Ma, anche se i casi sono pochi, onorevole collega Anfossi, anche se il tempo è contro di noi, non importa: ad evitare, a riparare un'ingiustizia c'è sempre tempo; ed anche se in Italia fossero

soltanto mille, come mi sembra lei o qualche altro abbia detto — io dico che sono molti di più — i contadini che hanno fatto appello al Parlamento, perchè sia posto riparo alla loro tragica sorte, facciamo in modo che questa aspettativa non sia completamente delusa. (*Applausi e molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Oggiano. Ne ha facoltà.

**OGGIANO.** Onorevoli senatori, pur essendo favorevole a questo progetto di legge, e pur essendomi iscritto a parlare, ero, questa mattina, piuttosto del parere di non intervenire nella discussione, riservandomi di fare alcune osservazioni in sede di esame degli articoli e di discussione degli emendamenti dei quali qualcuno è stato presentato anche da me. Ma il modo con cui la discussione finora si è svolta, e la necessità che ciascuno di noi, intesa la grande importanza dell'argomento, assuma chiaramente una posizione, la necessità di chiarire il tema del dibattito mi hanno persuaso ad insistere nell'intervento, nella discussione generale.

Dirò brevemente le mie ragioni. Io non trovo sufficiente l'argomento in contrario al progetto di legge che è stato presentato, mi pare, dall'onorevole Bisori, il quale ha anche distribuito copia del suo bell'intervento, che cioè, questa legge, urterebbe contro gravi difficoltà di ordine giuridico e anzitutto contro il fatto che già nel 1949 il Senato si è occupato di un progetto simile se non uguale. Osterebbe una disposizione per la quale i progetti similari o uguali non possono essere ripresentati all'esame del Senato entro un determinato termine. Osservo che il termine che è fissato nel Regolamento non si adatta al caso nostro, perchè questo progetto è stato presentato anzitutto alla Camera dei deputati, ed al Senato viene circa un anno e mezzo dopo la decisione con la quale è stato respinto il primo progetto Battista.

Non mi ha persuaso nemmeno l'argomento che si è affacciato circa le gravi ripercussioni che si avrebbero di fronte ai terzi. È vero che questo è un argomento che ha la sua importanza, ma per quanto riguarda i terzi, credo che ci sia già una tutela stabilita in questo progetto di legge e, d'altra parte, vi sono disposizioni precise del Codice civile che sono adatte a risolvere le questioni che possono in-

sorgere. Non è il caso che io le richiami. C'è tutto un sistema del nostro Codice civile che è così ben preparato, in relazione a tutte le questioni di diritto civile, che può consentire di eliminare quelle gravi conseguenze.

E nemmeno trovo che sia un argomento decisivo quello della retroattività o non retroattività. Osservo anzitutto che si tratta di un progetto — lo hanno ricordato altri e, particolarmente, l'onorevole Merlin — del tutto diverso da quello presentato al Senato nel 1949; e quindi, le osservazioni che si potrebbero fare ora, circa la retroattività sono diverse da quelle che si è avuto occasione di mettere in evidenza allora. Ma debbo osservare che, mi pare, la questione sulla irretroattività non dovrebbe farsi se non in momenti, dirò così, normali. Per situazioni anormali, come quella che è stata determinata dal decreto legislativo del 27 settembre 1941, per situazioni di questo genere mi pare che invocare l'irretroattività della legge sia inopportuno ed in ogni caso socialmente inoperante, perchè si tratta proprio di correggere una situazione che ha portato ad un notevolissimo perturbamento, non solo della coscienza popolare, ma della situazione pubblica in Italia. Dovrei dunque dire che io sono veramente dell'opinione che il progetto debba essere approvato. Non ho neanche bisogno di illustrare le ragioni di questa mia simpatia. D'altronde, non è una simpatia direi personale, per formazione o preformazione mentale. No. È un indirizzo mentale, il mio, che è determinato dalla situazione alla quale, con l'esperienza di avvocato, ho assistito e assisto ogni giorno, e dalla conoscenza delle ripercussioni che la legge del 27 settembre 1941 ha avuto in Italia ed ha ancora oggi, davanti alle Preture, ai Tribunali o alle Corti di appello, ed anche alla Cassazione. Si agitano le cause a decine di centinaia: è la verità; e non è a dire che siasi allentato lo spirito di aggressività e di ostilità che divide i venditori dai compratori. Questo spirito di ostilità, si può dire, è aumentato per i gravi sacrifici che leggi di questa fatta hanno importato ed importano ogni giorno. E dichiaro che più si insiste nel sostenere, o da una parte o dall'altra, che si arrivi ad una soluzione (per ciascuna delle parti, si intende, nel senso a lei favorevole), e maggiori sono i sacrifici di ordine finanziario

che si fanno e maggiore quindi è l'impegno di ordine morale e maggiori sono le conseguenze di rivalità, di odiosità. Dovrei dire che in certe regioni si è persino usciti dal campo strettamente giudiziario o legale per passare in un campo che direi illegale e confinante molto con quello dei delitti. Sono situazioni che ciascuno, a modo suo, ha cercato o cerca di risolvere come meglio poteva o può.

Ora, un progetto di legge di questa fatta arriva, secondo me, ancora in tempo, per quanto, se fosse stato approvato prima avrebbe meglio corrisposto alla attesa della coscienza pubblica. Esso è pur sempre tempestivo, e, a mio avviso, può sempre portare una nota di rappacificamento, di distensione nei rapporti tra i cittadini. Non dico cosa nuova quando osservo che veramente il provvedimento era atteso, come sono attesi molti altri provvedimenti che dovevano cancellare quelli dell'epoca così detta anormale; l'intera Nazione è sorpresa che non si sia trovato il tempo di corrispondere a quell'attesa e, soprattutto, in particolare, di trovare l'adeguamento necessario della legislazione nuova ai principi della Carta costituzionale.

Ma se prima questo non si è fatto, per lo meno lo si faccia adesso. Il provvedimento, quindi, non soltanto è necessario per le ragioni di ordine pubblico che ho indicato, ma è necessario ed opportuno proprio per la distensione che può portare nelle agitazioni e nei contrasti dei cittadini. Il progetto, poi (questo punto è stato poc'anzi rilevato dall'onorevole Merlin), non è un progetto che sta a sè; è un progetto che, pur rispecchiando la situazione di ordine nazionale, cioè quello che è il sentimento diffuso nella coscienza popolare, risponde a principi che sono stati affermati dalla Cassazione.

Ora, quei principi hanno bisogno, secondo l'intendimento della Cassazione, proprio di uno strumento legale che li faccia osservare da tutti e conservare. Agli argomenti indicati a questo riguardo, intendo aggiungere il seguente: la Cassazione, o semplice o a sezioni unite, ha preso le decisioni che sono state poc'anzi ricordate; ma c'è uno stato di fatto presso le magistrature inferiori che deve essere regolarizzato, perchè non tutti i giudici la pensano allo stesso modo e ciascheduno è sovrano nella interpretazione della legge: così il Pretore, così

il collegio di Tribunale, così il collegio di Corte di appello. Ora noi abbiamo assistito e assistiamo a sentenze che sono contrastanti, nonostante quell'esemplare monito che è stato dato dalla Cassazione. Noi abbiamo assistito e assistiamo ad affermazioni di principio di ordine giuridico che non sono tutte, come dicevo, della stessa portata e dello stesso indirizzo o che realizzano gli stessi scopi. Ebbene, un provvedimento come questo che noi esaminiamo deve servire, anche dando soddisfazione alle richieste ed alle proposte della Cassazione, ad impedire che ci siano contrasti nell'applicazione della legge per fatti specie, simili od eguali. E allora mi pare che non sia il caso di discutere ulteriormente sulla bontà del provvedimento, che è già stata affermata nell'altra Camera, con una maggioranza straordinaria.

Il provvedimento è stato sollecitato e approvato, come ho già osservato, proprio in relazione allo stato d'animo della Nazione; e quaedentro, se pure ci sono dei senatori giuristi o dei senatori che sono contrari, ve ne sono molti altri favorevoli a che finalmente una parola riparatrice ed equilibratrice, su questo argomento, sia detta. Nè deve neanche allontanarci da questo proposito l'osservazione, fatta soprattutto dal senatore Anfossi, secondo cui intanto una certa situazione di cose c'è, e non è il caso di turbarla più oltre; per cui, se si dovesse dar vita ad una situazione nuova, si determinerebbe un turbamento dannoso nella situazione attuale. Se fosse giusta questa osservazione, essa potrebbe valere per qualunque stato di fatto o situazione antiggiuridici. Quello che si vuole invece è proprio realizzare il ritorno ad una situazione giuridica consona alle buone tradizioni del diritto civile in Italia, che del resto sono anche diventate tradizioni universali.

Piuttosto devo esprimere una mia preoccupazione in relazione alla formulazione del testo, particolarmente dell'articolo 1. Nell'articolo 1 del progetto non si parla soltanto di scritture private, che verrebbero ad essere sottratte alla nullità stabilita dal decreto-legge 27 settembre 1941, convertito nella legge 29 dicembre 1941, ma si aggiunge che quelle scritture sono salve dalla nullità anche se siano state soltanto parzialmente eseguite. E dopo questo accenno nell'ultima parte dell'articolo si dice

che « tuttavia l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta ». Questo articolo a me suggerisce varie considerazioni. Innanzi tutto quella aggiunta dell'esecuzione parziale con la disposizione successiva ci allontana, mi pare, dalla valutazione, dal giudizio che dobbiamo dare sulle scritture. Se questo fosse, lo cosa diventerebbe veramente pericolosa e noi avremmo un sovvertimento di un istituto importantissimo, quello della scrittura privata. Ma io non voglio fermarmi a discutere in quale senso si deve intendere la scrittura privata, perchè penso che se difficoltà o dubbi o timori e questo riguardo si possono avere, possa intervenire il chiarimento tanto della Commissione, quanto soprattutto del rappresentante del Governo, affermando, per esempio, che quei timori, in ordine alla necessità che intanto la scrittura sia quella che è fissata e regolata nel nostro diritto civile, non hanno o non devono avere fondamento.

C'è però un altro ordine di considerazioni che senza dubbio ha il suo fondamento. Esso ha riguardo alla compravendita. Le osservazioni che ho fatto circa la portata dell'articolo primo ineluttabilmente portano a considerare se con questa aggiunta l'istituto della compravendita viene ad essere rispettato oppure no. Io le scritture, che debbono essere considerate valide ai sensi di questo disegno di legge, non soltanto considero nella consistenza che debbono avere secondo i nostri principi di diritto, ma anche nella compiutezza che debbono avere circa gli elementi fondamentali della compravendita. Non ho bisogno di richiamare la disposizione precisa del Codice nella quale è contenuta la definizione della compra-vendita, e nella quale quindi è indicato come elemento fondamentale quello della corresponsione del prezzo. E non ho bisogno di richiamare l'attenzione sulle disposizioni che riguardano le obbligazioni del venditore, particolarmente su quelle relative alla consegna della cosa. Piuttosto mi debbo fermare a richiamare le obbligazioni del compratore. La principale obbligazione del compratore è quella, appunto, della corresponsione del prezzo.

Vediamo un po' di aggiustare le cose, perchè stando all'ultima parte del primo comma dell'articolo, noi verremmo a stabilire un precedente gravissimo che costituisce, secondo me, non una scalfittura solamente dell'istituto della compra-vendita. Posto che il compratore è tenuto a corrispondere il prezzo, io non trovo conciliabile con le disposizioni del Codice civile questa aggiunta contenuta nell'articolo primo che la scrittura di compra-vendita deve essere considerata valida anche se soltanto parzialmente eseguita. E mi riferisco con queste parole alla parzialità di esecuzione da parte del compratore, perchè è evidente che c'è contrasto insanabile tra quello che è dovere del compratore nel corrispondere il prezzo e il fatto che si afferma che il prezzo non sia stato completamente versato. E peggio sarebbe per il caso di mancato versamento del prezzo in forma totale. Ora, so bene, come avviene anche, che un compratore versi il prezzo in diverso tempo, in rate, ma tutto questo viene ad essere concordato nella scrittura. La legge stessa lo prevede, perchè è la volontà delle parti che viene ad avere sostanza in pattuizioni particolari. Ma il caso normale del compratore che non versi il prezzo non lo ammetto. A me sembra che al riconoscere una situazione di fatto di questo genere, rivestendola di una forma di indubbio valore giuridico, possa costituire veramente un pericolo.

Penso, altresì, che la disposizione dell'articolo 1 non sia completa. Tenendo conto delle affermazioni e dei principi della Cassazione, come ho già detto, richiamati da altri oratori e, specialmente dall'onorevole Merlin, questo progetto di legge, specialmente nel suo articolo primo, doveva in un certo senso contenere le disposizioni corrispondenti a quei principi. Io dunque lo trovo monco. Per esempio, immaginando diversi casi verificatisi tra venditori e compratori e considerando più che la opportunità, la necessità di un adeguamento delle prestazioni e dei rifacimenti dal punto di vista del valore della moneta dell'oggi, rispetto al passato e viceversa, mi pare che quell'articolo dovrebbe essere completato o avere una formulazione diversa. Per questo io non sono del tutto contrario a che sia incaricata o una Commissione speciale o la Commissione di giu-

stizia del riesame dell'articolo nel senso di una formulazione più completa.

Ma, tornando a quello che ho già sottolineato, e cioè al contrasto che io noto tra certe concessioni fatte dall'articolo primo e quelle che sono le condizioni ed i principi fondamentali assolutamente insuperabili nel sistema del nostro diritto, io debbo dire che bisogna evitare soluzioni assurde. Riflettiamo un momento. Se non fosse intervenuto il decreto 27 settembre 1941, si potrebbe, da parte di un compratore, il quale non avesse adempiuto alla sua principale obbligazione (il pagamento del prezzo), invocare la esecuzione del contratto? A mio avviso, non potrebbe. Il terreno della possibile discussione sarebbe questo. Una ipotesi: il venditore, avendo consegnato la cosa, potrebbe legittimamente anche chiedere, per un'azione *ex contractu*, il rilascio della cosa stessa. Altra ipotesi: non avendo il venditore consegnato la cosa, non potrebbe legittimamente il compratore chiedere tale consegna. Orbene, se i principi della Cassazione sono diretti ad ottenere che non sia privato della cosa il compratore che ha eseguito la sua prestazione, bisogna evitare che si apra la via ad altre ingiustizie, e di più, al sovvertimento di fondamentali istituti giuridici. Penso, infine, che non debbano essere trattati con la stessa benevolenza il compratore adempiente ed il compratore inadempiente.

Orbene, questi casi mi sono permesso di prospettare, perchè mi sembra che, essendosi favorevoli al progetto di legge, non sia difficile adattarvi il contenuto in modo da evitare esagerazioni in un senso o nell'altro.

COSATTINI. Ma se ci è stata l'esecuzione!

OGGIANO. Forse non sono stato felice nella mia spiegazione.

COSATTINI. Perchè non formula un emendamento?

OGGIANO. L'ho formulato, un emendamento soppressivo di quell'inciso « sia pure parzialmente » e dell'ultima parte dell'articolo primo perchè così si ritorna all'esame sulle scritte private quali veramente debbono essere. Ma non voglio irrigidirmi in una posizione di questa fatta. Suggestivo poc'anzi e ancora suggerisco un riesame dell'articolo, che trovo deficiente per altre considerazioni, e sono le considerazioni che poc'anzi ho fatto in una valutazione migliore della posizione del venditore e del compratore,

essendo vari i casi che a questo riguardo si presentano in relazione alla svalutazione della moneta.

In conclusione — quindi, come vedono gli onorevoli senatori, concludo — vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla necessità che si arrivi ad una formulazione che comprenda, si capisce, in forma generale, i casi che hanno bisogno di essere regolati, ma non ci allontani da quella che deve essere la base precisa del nostro diritto, che è la base — consentitemi di chiudere con queste parole — della civiltà della nostra Nazione, perchè cessino gli errori, perchè i salti in un senso o nell'altro non giovano a nessuno, possono servire a dare soddisfazione all'una o all'altra parte dei contendenti, ma non giovano per niente alla coscienza giuridica della Nazione. E, come dicevo, la coscienza giuridica costituisce veramente la base di tutte le altre forme di coscienza che deve avere un popolo civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Avverto che la seduta pomeridiana di oggi sarà dedicata al prosieguo dell'esame del disegno di legge recante norme per l'elezione dei Consigli comunali, che la Presidenza ritiene abbia carattere d'urgenza.

#### Per lo svolgimento di una interpellanza.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Desidererei sapere dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia quando è pronto a rispondere all'interpellanza che ho presentato sul funzionamento della giustizia in Nuoro.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Potrei rispondere verso la fine della settimana ventura.

#### Per lo svolgimento di una mozione.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Vorrei che fosse fissato per una data prossima lo svolgimento della mia mozione riguardante le Gallerie ed i Musei.

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di tenere in considerazione la sua richiesta.

**Presentazione di relazione.**

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Bo, a nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonchè trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1345).

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il disegno di legge relativo sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Ritiro di disegno di legge  
d'iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Informo che il senatore Berlinguer, anche a nome degli altri presentatori, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:

« Delega al Presidente della Repubblica di concedere il condono di un terzo della pena ai condannati per i reati previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 243 con relative proroghe e dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, successivamente prorogato con la legge 23 luglio 1948, n. 970, e raccolta in testo unico approvato con decreto presidenziale il 19 agosto 1948, n. 1184 » (595).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Presentazione di disegno di legge  
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Pezzini ha presentato il disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, numero 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (1540).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) i disegni di legge:

« Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (1533-*Urgenza*) e, previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), « Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere pubbliche di miglioramento fondiario » (1534-*Urgenza*).

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,05).